



Commercio Extra

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA
PER L'ATTIVITÀ COMMERCIALE.

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
 - Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
 - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

 **ITALIANA**
ASSICURAZIONI

TOGETHER MORE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMMERCIO EXTRA

Mod. MULTI57301
Ed. 09/2022

CONTATTI UTILI



	CONTATTO
ASSISTENZA - BLUE ASSISTANCE - 24 ore – 7 giorni su 7	800 042 042
SERVIZIO CLIENTI – BENVENUTI IN ITALIANA - lun – sab 8-20	800 101 313
SERVIZIO ARAGTEL - lun - gio: 9-13 / 14-17; ven: 9 - 13	800 508 008

AREA RISERVATA



Dopo la sottoscrizione, all'indirizzo www.italiana.it è possibile accedere all'Area Riservata al Contraente (c.d. home insurance), per consultare e gestire telematicamente il contratto (ad esempio: pagare il premio successivo al primo, chiedere la liquidazione di un sinistro o la modifica dei propri dati personali).

È possibile accedere anche tramite l'app Italiana Mobile.
L'accesso è gratuito previa registrazione.

INTRODUZIONE

Commercio extra è la polizza che assicura le attività economiche di vendita di beni (al dettaglio e/o all'ingrosso) e/o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e/o per la prestazione di opere o servizi.

Le garanzie sono raccolte in sezioni ciascuna acquistabile singolarmente o in abbinamento ad eccezione della sezione Assistenza che deve essere obbligatoriamente abbinata alle sezioni Incendio, Furto e Responsabilità Civile e non è inseribile se non presente almeno una delle predette Sezioni. La Sezione Elettronica è inseribile invece solo se assicurato il Contenuto nella sezione Incendio.

Sia nella sezione Incendio che nella sezione Furto è data facoltà al Contraente di scegliere tra una copertura base o combinazione A e una copertura più estesa o combinazione B.

La polizza consente di assicurare contemporaneamente fino a 11 ubicazioni **purché l'attività svolta sia la medesima in tutte le ubicazioni inserite.**

Le Sezioni INCENDIO - FURTO - ELETTRONICA - CRISTALLI - RC LIMITATA ALLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO possono essere prestate autonomamente all'interno delle ubicazioni inserite.

Le Sezioni RC ATTIVITÀ - TUTELA LEGALE - ASSISTENZA, qualora inserite nell'ubicazione principale, operano automaticamente per le altre ubicazioni eventualmente inserite in polizza.

Sezione Incendio contiene le garanzie per i danni che possono colpire il fabbricato e/o il contenuto e/o il rischio locativo dei locali nei quali si svolge l'attività assicurata.

La copertura può essere estesa attivando una o più Condizioni facoltative.

Sezione Furto contiene le garanzie per i danni da furto, rapina o estorsione del contenuto che si trova all'interno dei locali assicurati e nelle relative pertinenze e/o dipendenze.

La copertura può essere estesa attivando una o più Condizioni facoltative.

Sezione Elettronica contiene le garanzie per i danni alle apparecchiature elettriche ed elettroniche al servizio dell'attività assicurata da qualsiasi evento non espressamente escluso.

È possibile richiamare la condizione facoltativa "Maggiori costi" per ottenere un rimborso delle spese documentate che l'Assicurato sostiene per proseguire l'attività in seguito ad un sinistro.

Sezione Cristalli contiene la garanzia per i danni da rottura di cristallo, vetro, specchio, ecc.

Sezione Responsabilità civile verso terzi contiene le garanzie che proteggono dalle richieste di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi dal Contraente o dai suoi collaboratori nello svolgimento dell'attività assicurata.

La copertura può essere estesa attivando una o più Condizioni facoltative.

Sezione Tutela legale copre le spese legali che l'assicurato deve sostenere per la tutela dei propri diritti, nell'ambito dell'esercizio attività.

La copertura può essere estesa attivando una o più Condizioni facoltative.

Sezione Assistenza fornisce prestazioni che si attivano quando si verificano determinate emergenze in ambito aziendale come furti o rapine, guasti dell'impianto termo-idraulico o elettrico dei locali assicurati.



Controlla i box di consultazione che troverai all'interno delle condizioni assicurative: ti indicheranno gli aspetti più salienti, le precisazioni utili sul contratto e spiegazioni di temi complessi.

Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l'applicazione della polizza è quindi sempre necessario fare riferimento al testo contrattuale all'origine degli esempi stessi.

INDICE

GLOSSARIO	6
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	14
 1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO	14
 2 DURATA DELLA COPERTURA	15
 3 DISDETTA E RECESSO	15
 4 INFORMAZIONI SUL PREMIO	17
 5 ALTRE INFORMAZIONI	18
SEZIONE INCENDIO	19
 6 CHE COSA POSSO ASSICURARE	19
 7 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	28
 8 CHE COSA NON È ASSICURATO	30
 9 TABELLA INDICATIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	33
 10 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	36
SEZIONE FURTO	42
 11 CHE COSA POSSO ASSICURARE	42
 12 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	48
 13 CHE COSA NON È ASSICURATO	49
 14 TABELLA INDICATIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	50
 15 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	53
SEZIONE ELETTRONICA	58
 16 CHE COSA POSSO ASSICURARE	58
 17 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	60
 18 CHE COSA NON È ASSICURATO	60
 19 TABELLA INDICATIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	62
 20 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	62

INDICE

SEZIONE CRISTALLI	69
 21 CHE COSA POSSO ASSICURARE	69
 22 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	69
 23 CHE COSA NON È ASSICURATO	70
 24 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	36
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	73
 25 CHE COSA POSSO ASSICURARE	73
 26 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	81
 27 CHE COSA NON È ASSICURATO	82
 28 TABELLA INDICATIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	86
 29 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	88
SEZIONE TUTELA LEGALE	89
 30 CHE COSA POSSO ASSICURARE	89
 31 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	94
 32 CHE COSA NON È ASSICURATO	95
 33 TABELLA INDICATIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	96
 34 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	97
SEZIONE ASSISTENZA	99
 35 CHE COSA POSSO ASSICURARE	100
 36 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	103
 37 CHE COSA NON È ASSICURATO	103
 38 TABELLA INDICATIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	104
 39 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	105
ELENCO DELLE ATTIVITÀ ASSICURABILI	106

LEGENDA



CHE COSA POSSO ASSICURARE

Qui trovi le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate sulla scheda di polizza.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sul funzionamento di alcune garanzie come ad esempio la modalità di erogazione delle prestazioni e le somme assicurate.



CHE COSA NON È ASSICURATO

Qui trovi le informazioni su quali persone non risultano assicurabili e su quali eventi sono esclusi dalla presente polizza nonché i periodi all'interno dei quali alcune garanzie non operano.



TABELLA INDICATIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

In questo capitolo puoi reperire, per ogni singola garanzia, i limiti di indennizzo, gli scoperti, le franchigie ed eventuali regole di abbinamento tra differenti garanzie.



CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Qui trovi le informazioni sulla procedura da intraprendere in caso di evento coperto dalla presente polizza. Puoi reperire i contatti a cui fare riferimento nonché la documentazione da consegnare e le tempistiche di accertamento del sinistro nonché di liquidazione dell'indennizzo.



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

In questo capitolo puoi reperire le informazioni relative agli obblighi e agli adempimenti che derivano al contraente/assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



DURATA DELLA COPERTURA

Qui trovi le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.



RECESSO

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto.



INFORMAZIONI SUL PREMIO

Qui trovi le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi.



ALTRE INFORMAZIONI

Qui trovi tutte le informazioni presenti nella Sezione "Norme comuni a tutte le garanzie" non indicate nei capitoli precedenti.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grigio devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GLOSSARIO

I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

I termini, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.

ADDETTI

I titolari, soci, familiari coadiuvanti (anche se non dipendenti), associati in partecipazione, i prestatori di lavoro (come da successiva definizione) e tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti, tirocinanti e lavoratori parasubordinati.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della polizza.

ATTI DI TERRORISMO

Tutte le azioni compiute da persone o gruppi di persone per il conseguimento di scopi politici, etnici, religiosi, ideologici o simili e tali da diffondere paura o terrore tra la popolazione o parti della popolazione, per esercitare in tal modo pressioni su un governo o su un'istituzione statale.

CASO ASSICURATIVO

Il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia, per il quale è prevista l'assicurazione, relativamente alla sezione Tutela Legale.

ATTIVITÀ

Attività commerciale svolta dall'Assicurato e dichiarata nella scheda di polizza, compreso lo svolgimento di tutte le attività e lavorazioni primarie, preliminari, secondarie, complementari, collaterali ed accessorie connesse.

Sono comprese le attività dopolavoristiche, ricreative, culturali, sportive o aventi carattere sociale.

Anche quando nell'"Elenco delle attività assicurabili" è indicata solo la voce merceologica, le cose assicurate possono essere soggette alle attività sopra indicate.

Sono ammessi, purché complementari e accessori all'attività principale, laboratori per adattamenti e riparazioni.

BENI

Le cose oggetto della presente assicurazione indicate sulla scheda di polizza.

CATENACCIO

Robusta asta metallica che consente la chiusura di un serramento.

CHIOSCO

Piccola costruzione ad un piano fuori terra costruita con strutture portanti verticali in metallo o altro materiale incombustibile fissate od appoggiate al suolo (escluso il commercio ambulante), con pareti esterne in vetro, cristallo, materia plastica rigida, metallo o altri materiali incombustibili compresi fissi ed infissi e l'eventuale basamento in cemento, esclusa l'area. Sono compresi gli impianti al servizio del chiosco quali: impianti elettrici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, antenne ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura o destinazione (esclusi gli impianti d'allarme e le insegne).

CONTENUTO

Si compone dei seguenti beni inerenti all'attività assicurata:

– **Apparecchiature elettroniche:**

sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi radiotelevisivi e di telecomunicazione, videoproiettori, giochi elettronici, apparecchi di prevenzione, di segnalazione e di allarme, apparecchi telefonici (esclusi i telefoni cellulari, gli smartphone ed i tablet), parti elettriche ed elettroniche delle attrezzature e dei macchinari, personal computer, bilance elettroniche, registratori di cassa, distributori automatici, terminali di POS ed altre apparecchiature per ufficio che abbiano componentistica elettronica (quali, a titolo esemplificativo, fotocopiatrici, stampanti, fax). Nel caso in cui sia dubbia l'appartenenza di una determinata cosa alle "apparecchiature elettroniche" la stessa verrà attribuita alla categoria "macchinari".

– **Cose particolari:**

qualora non costituiscano merci dell'azienda: archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés, schede (non telefoniche), dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici.

– **Effetti personali del Contraente e degli addetti:**

valori, oggetti di solo uso personale, indumenti e relativi accessori. Non sono considerati effetti personali veicoli a motore e loro parti, natanti e loro parti.

– **Macchinario - attrezzatura - arredamento:**

macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento ed impianti non rientranti nella definizione di "fabbricati", serbatoi e silos non in muratura, mezzi di pesa (eccettuate quelle rientranti nella definizione di "apparecchiature elettroniche"), nonché di traino e di trasporto non iscritti al pubblico registro automobilistico, vestiario, arredamento, mobilio, cancelleria.

– **Merci:**

materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda assicurata, sia semilavorati che finiti, beni in lavorazione, manutenzione, riparazione o in deposito, scorte e materiali di consumo, imballaggi, contenitori, supporti, scarti e ritagli di lavorazione e quant'altro di simile e pertinente all'attività assicurata, infiammabili (come da successiva definizione), merci speciali (come da definizione successiva) ed esplodenti (come da definizione successiva). Nel valore delle merci sono comprese le accise ed i diritti doganali. Si considerano merci anche i veicoli a motore iscritti al P.R.A., oggetto di commercializzazione.

– **Oggetti d'arte:**

quadri, tappeti, arazzi, statue, raccolte e/o collezioni d'antichità o numismatiche o filateliche e singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico.

– **Preziosi:**

oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su oro o platino, orologi ed oggetti preziosi in acciaio o altro metallo nonché orologi in metallo prezioso.

– **Valori:**

denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali, a titolo esemplificativo, francobolli, marche da bollo, buoni pasto, schede telefoniche, tessere di parcheggio), esclusi i preziosi e le ricette farmaceutiche.

Non sono considerati Contenuto i seguenti beni:

- veicoli a motore e natanti iscritti al P.R.A. nonché i ciclomotori, salvo quanto specificato nella definizione Merci;
- i beni in leasing se già altrimenti assicurati per un evento garantito in polizza,
- nonché tutto quanto previsto nella definizione di Fabbicato.

Qualora sia assicurata anche l'abitazione del titolare, posta alla medesima ubicazione dell'attività assicurata ed anche se non intercomunicante con i locali adibiti all'attività assicurata, si intendono rientranti nella somma assicurata alla

partita Contenuto gli oggetti d'arte, tappeti e quadri, il mobilio, l'arredamento e tutto quanto serve per uso domestico e personale dell'Assicurato e delle persone con lui abitanti.

Se i locali sono in affitto e nella presente polizza non risulta assicurata la partita Fabbricato, sono comprese le addizioni e le migliorie apportate al fabbricato dal Contraente locatario e di sua proprietà anche se rientranti nella definizione di Fabbricato (a titolo esemplificativo: impianti fissi a servizio del fabbricato, quali impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, tappezzerie, rivestimenti, serramenti), se non già assicurati.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Il Contraente è considerato Assicurato quando è titolare dell'interesse assicurato.

COPERTURA (DEL TETTO)

Il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

COSE

Gli oggetti materiali e gli animali.

DANNI INDIRETTI

Danni non inerenti alla materialità della cosa assicurata.

DANNI MATERIALI

La distruzione totale o parziale o il deterioramento di cose.

DANNO INDENNIZZABILE

L'importo dovuto dalla Società in caso di sinistro, sulla base delle condizioni tutte di polizza, ma senza considerare eventuali limiti di indennizzo/risarcimento, franchigie e scoperti.

DANNO LIQUIDABILE

L'importo ottenuto dall'eventuale applicazione della regola proporzionale e detraendo dal danno indennizzabile le eventuali franchigie e gli scoperti, ferma l'applicazione di eventuali limiti di indennizzo/risarcimento ove previsti.

DANNO PARZIALE

(NON SI APPLICA ALLE SEZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE, TUTELA LEGALE E ASSISTENZA)

L'ammontare del danno corrispondente alle spese effettivamente sostenute per il ripristino del fabbricato/contenuto danneggiato, dedotto il valore dei residui.

DANNO TOTALE

(NON SI APPLICA ALLE SEZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE, TUTELA LEGALE E ASSISTENZA)

L'ammontare del danno corrispondente alle spese effettivamente sostenute per ricostruire il fabbricato o rimpiazzare il contenuto distrutto, dedotto il valore dei residui.

DEHORS

Spazio esterno di un esercizio commerciale, smontabile e rimovibile, posto su luogo pubblico o privato.

DIPENDENZE E/O PERTINENZE

Locali, compresi depositi, utilizzati per l'attività indicata nella scheda di polizza, anche se posti in corpi separati, purché situati nell'ubicazione indicata nella scheda di polizza o, se posti al di fuori di questa, ad una distanza non superiore a metri 300.

ESPLODENTI

Le sostanze ed i prodotti che, anche in piccole quantità, a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione oppure esplodono per azione meccanica o termica. Sono comunque ritenuti esplosivi gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 06/05/1940 ed elencati nel relativo allegato A, nonché successive modifiche ed integrazioni.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga ad elevata velocità.

ESTORSIONE

È il reato commesso da chi costringe un'altra persona, mediante violenza o minaccia, a fare od omettere qualche cosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 del Codice Penale).

FABBRICATO

L'intera costruzione edile e relative recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta, dipendenze e/o pertinenze, esclusa l'area su cui insiste il fabbricato, compresi serramenti, infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento, di segnalazione e comunicazione, impianti fotovoltaici e termico solari, impianti di allarme antifurto e antincendio, ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne, come pure ogni altra installazione al servizio del fabbricato, considerata fissa per natura o destinazione; sono inoltre compresi tappezzerie, tinteggiature, moquettes, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico.

È altresì compresa la porzione adibita ad abitazione del titolare, se non già assicurata da altro contratto di assicurazione per il medesimo rischio, posta alla medesima ubicazione dell'attività assicurata, anche se non intercomunicante con gli altri locali adibiti ad attività. Qualora l'attività sia svolta in un chiosco, la definizione di fabbricato è sostituita dalla definizione di chiosco.

È escluso quanto indicato nella definizione di contenuto.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FRAGILI

Lastre in cemento-amianto, lastre di fibro-cemento, manufatti in materia plastica rigida, serramenti, lucernari e vetrate.

FRANCHIGIA

L'importo prestabilito che viene detratto dall'ammontare del danno indennizzabile (vedi definizione), che rimane a carico dell'Assicurato.



Esempio di applicazione della franchigia

- Franchigia = € 100
- Danno = € 750
- Danno indennizzato all'Assicurato = € 650

FORO COMPETENTE

La sede giudiziaria - competente per territorio - presso la quale deve essere intentata la causa.

FULMINE

Il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.

FURTO

È il reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri (artt. 624, 624 bis del Codice Penale).

FURTO CON DESTREZZA

Furto commesso con speciale abilità eludendo l'attenzione del derubato.

IMPLOSIONE

Il cedimento repentino di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna od eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione con fiamma di cose al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° C) che rispondano alle seguenti caratteristiche: gas combustibili, ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno, sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed al contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano, sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili o liquidi e solidi con un punto di infiammabilità inferiore a 55° C.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 - allegato V nonché successive modifiche ed integrazioni.

INFISSI E SERRAMENTI

- Infissi: telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.
- Serramenti: strutture mobili esterne o interne quali finestre, porte, serrande, tapparelle, avvolgibili, persiane e scuri, destinate a chiudere aperture praticate in pareti, tetti o soffitti.

LASTRE ED INSEGNE

Lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti, semplici o stratificate, anche lavorate e decorate, fissi nelle loro installazioni o apribili o scorrevoli su guide, esistenti all'interno del fabbricato ma anche all'esterno dello stesso (anche quando poste nelle vicinanze), stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili.

LUCI

Aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande ed inferriate) per il passaggio di luce o aria o per consentire una visuale.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia Responsabilità Civile e Tutela Legale.

MERCI SPECIALI

Celluloide (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

MEZZI DI CUSTODIA O CASSEFORTI

Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

OCCLUSIONE

Ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso, determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.

PARTI

Il Contraente e la Società.

PARTITA

L'insieme dei beni che appartengono ad una o più categorie ed assicurate con un'unica somma.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

È il periodo intercorrente tra due scadenze del contratto di assicurazione tra loro successive. Non è considerata scadenza ai fini della presente definizione la scadenza collegata ad una rateazione del premio.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società, quale corrispettivo della copertura assicurativa.

PRESTATORI DI LAVORO

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio dell'attività dichiarata nella scheda di polizza, nel rispetto delle vigenti norme in materia di lavoro. Sono esclusi gli appaltatori, i subappaltatori e relativi dipendenti.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata; tale forma non è soggetta all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Sequenze di informazioni costituenti istruzioni, eseguibili dall'elaboratore, che il Contraente/Assicurato utilizza in base ad una licenza d'uso o altro contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

RAPINA

È il reato commesso da chi sottrae la cosa mobile altrui a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa o ad altri (art. 628 del Codice Penale).

RIGURGITO

Reflusso di acque dai tubi di scarico.

RISCHIO

La possibilità che si verifichi il sinistro.

SCASSO

Forzatura, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate.

SCHEDA DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione dell'assicurazione, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti.

SCIPPO

È il reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (art. 642 bis del Codice Penale).

SCOPERTO

La percentuale del danno indennizzabile (vedi definizione) che rimane a carico dell'Assicurato.



Esempio di applicazione dello scoperto

Scoperto = 10% con il minimo di € 200;

- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 550 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 200
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.250 poiché rimane a carico dell'Assicurato il 10% del danno (€ 250)

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi del danno per il quale è prestata la copertura assicurativa.

SOCIETÀ

Italiana Assicurazioni S.p.A.

SOLAI

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

SOTTOLIMITE

Il sottolimito (= limite di risarcimento) presenta il massimo risarcimento che non si intende in aggiunta al massimale ma è una parte dello stesso.

SUPPORTO DI DATI

Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per la memorizzazione di informazioni leggibili/elaborabili esclusivamente a mezzo di programmi.

TETTO

Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

TITOLI DI CREDITO

I titoli di Stato, le obbligazioni di Enti Pubblici e Privati, le azioni di Società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari e postali, i libretti a risparmio e simili.

TRUFFA

Il reato compiuto da chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 640 del Codice Penale).

VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO (VALORE ALLO STATO D'USO)

Fabbricato: il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, all'uso, alla destinazione ed ogni altra circostanza concomitante; non si tiene conto del valore dell'area.

Contenuto: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove aventi analoghe caratteristiche al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

VALORE A NUOVO

Fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato con le stesse caratteristiche costruttive, escluso il valore dell'area.

Contenuto: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali o equivalenti per uso o rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

VALORE COMMERCIALE

Il valore di mercato di una cosa in comune commercio esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

Nelle attività produttive le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

VALORE NOMINALE

L'importo indicato su carte valori, titoli di credito in genere e denaro.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che comporta, in caso di sinistro, l'applicazione della proporzionale a carico del Contraente, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose assicurate al momento del sinistro eccede le somme assicurate.

VETRINA

Contenitore, anche in vetro, adibito ad esposizione di beni.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Manufatto di vetro stratificato o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di effrazione, sfondamento e rottura.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

CASO ASSICURATIVO

Il verificarsi di controversia per la quale è prestata l'assicurazione.

UNICO SINISTRO

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE ASSISTENZA

ASSICURATO

L'assicurazione si intende valida a favore del titolare dell'attività commerciale assicurata in polizza.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A. che organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

EVENTO

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

LOCALI

L'insieme dei locali, anche separati fisicamente, nei quali viene svolta l'attività assicurata in polizza.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Norme valide per tutte le garanzie prestate dall'*assicurazione*.

1. OBBLIGHI DEL *CONTRAENTE/ASSICURATO*



ART. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 1.2 DIMINUIZIONE E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata o comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC). Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 1.3 VARIAZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO E BUONA FEDE

A parziale modifica degli artt. 1.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio" e 1.2 "Diminuzione e aggravamento del rischio" delle Condizioni di Assicurazione, le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente o dall'Assicurato nella fase che precede la stipulazione del contratto di assicurazione, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo o al risarcimento, né riduzione dello stesso, a condizione che tali omissioni o inesatte e/o incomplete dichiarazioni siano avvenute senza dolo o colpa grave.

Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionato al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.



2. DURATA DELLA COPERTURA

ART. 2.1 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Qualora venga indicato il frazionamento in due o più rate nell'apposita casella della scheda di polizza, fermo restando l'unicità del premio per il periodo assicurativo, viene consentito al Contraente di pagare tale premio annuo in due o più rate uguali. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



Esempio di durata della copertura in relazione al pagamento del premio

Polizza emessa e firmata il 28 maggio; giorno indicato sulla scheda di polizza per l'effetto dell'assicurazione: 28 maggio

- prima rata di premio pagata contestualmente all'emissione = l'assicurazione inizia ad avere effetto dalle ore 24 del 28 maggio;
- prima rata di premio pagata dopo 3 giorni dall'emissione (31 maggio) = l'assicurazione inizia ad avere effetto alle ore 24 del 31 maggio.

ART. 2.2 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

Qualora nella casella "tacito rinnovo" della scheda di polizza sia riportata l'indicazione "SI", in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) da spedirsi almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione, se di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per una durata uguale a quella originaria e così ad ogni successiva scadenza.

Qualora la durata dell'assicurazione sia inferiore ad un anno, o qualora nella casella "tacito rinnovo" della scheda di polizza sia riportata l'indicazione "NO", l'assicurazione si intenderà cessata alla scadenza indicata sulla scheda di polizza senza necessità di formalità alcuna.

In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.



3. DISDETTA E RECESSO

ART. 3.1 DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

È possibile disdire l'assicurazione inviando una lettera raccomandata, o una comunicazione tramite posta elettronica

certificata (PEC), almeno trenta giorni prima della scadenza.

ART. 3.2 FACOLTÀ DI RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 3.3 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO - PREMIO UNICO

Qualora l'assicurazione possieda le seguenti caratteristiche:

- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
 - il premio sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale,
- nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo / finanziamento:

A. la Società restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato;

B. in alternativa al punto A precedente, la Società su richiesta del debitore/Assicurato prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'assicurazione le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.

Nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento e se il Contraente sceglie di recedere contestualmente dall'assicurazione, l'importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di estinzione o di trasferimento, è ottenuto moltiplicando l'importo del premio, al netto di imposte, per un rapporto avente:

- al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell'assicurazione e la data di scadenza della stessa;
- al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'assicurazione.

Pertanto la parte di premio da rimborsare è determinata come illustrato nella seguente formula:

$$\text{Rimborso estinzione totale} = P \frac{(n-t)}{n}$$

nella quale:

- P = premio, al netto di imposte, relativo all'intera durata della copertura assicurativa
- n = durata, in giorni, della copertura assicurativa
- t = tempo trascorso, in giorni, dall'inizio della copertura assicurativa fino all'estinzione o al trasferimento del finanziamento

Esempio:

- P: € 1.000
- n: 3650 giorni (pari a 10 anni)
- decorrenza del contratto: 10/01/2017
- data estinzione anticipata: 10/01/2024
- t: 2555 giorni (pari a 7 anni)
- Rimborso estinzione totale: € 300

$$300 = 1000 \times \frac{(3650-2555)}{3650}$$



4. INFORMAZIONI SUL PREMIO

ART. 4.1 INFORMAZIONI SUL PREMIO

Se è stato concordato il pagamento del premio in forma frazionata, le rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di trenta giorni.

ART. 4.2 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 4.3 ADEGUAMENTO AUTOMATICO ISTAT

(operante qualora venga indicato "SI" nella corrispondente casella della scheda di polizza)

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la polizza è indicizzata e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT. Mentre il premio di polizza sarà aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni, escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di sinistro, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del sinistro e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto.

Le Parti potranno rinunciare all'applicazione della presente clausola mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio, sempreché siano state pagate almeno tre annualità. In caso di rinuncia all'indicizzazione la polizza continua ad essere in vigore con il premio, i valori ed i limiti delle prestazioni raggiunti alla scadenza dell'annualità in corso.

Qualora l'incremento annuo dell'anzidetto indice dei prezzi risulti inferiore al 2% il premio, i valori e il limite delle prestazioni, escluse le franchigie, verranno comunque aumentati del 2%.



5. ALTRE INFORMAZIONI

ART. 5.1 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le modifiche dell'assicurazione devono risultare da atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

ART. 5.2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione scritta degli altri contratti stipulati, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

ART. 5.3 LEGGE APPLICABILE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

L'assicurazione è disciplinata dalle norme del diritto italiano. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

ART. 5.4 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il Contraente e verso le persone delle quali risponde ai sensi di legge, nonché verso le società controllate, consociate o collegate del Contraente.

ART. 5.5 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare l'azienda e le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni relative al rischio.

ART. 5.6 ATTIVITÀ E CATEGORIA DI RISCHIO

Il Contraente/Assicurato ai fini della operatività dell'assicurazione dichiara che l'attività esercitata nelle ubicazioni riportate sulla scheda di polizza corrisponde a quella prevista dal codice riportato nell'elenco in calce alle presenti Condizioni di Assicurazione e riportato nella scheda di polizza.

La categoria di rischio, rappresentata da un numero, esprime il grado di pericolosità del rischio agli effetti della determinazione del premio relativo alle diverse Sezioni.

Per le sezioni Incendio e Furto si intendono assicurate, se esistenti, merci non rientranti nella categoria di rischio dell'attività indicata nella scheda di polizza sino ad un massimo del 15% della somma assicurata alla partita Contenuto.

Per la sezione Furto tale estensione non si applica alle merci trovantesi all'aperto, qualora assicurate.

5.7 ALTRI IMPEDIMENTI ALL'OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

La Società non è tenuta a liquidare sinistri o erogare qualsiasi altro tipo di prestazione derivante dall'assicurazione, qualora la liquidazione o la prestazione possano esporre la Società a sanzioni, divieti, o restrizioni derivanti da:

a) risoluzioni delle Nazioni Unite;

b) norme, leggi o regolamenti dell'Italia, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o del Regno Unito, ai quali la Società debba attenersi in forza di trattati internazionali e purché tali disposizioni non risultino in contrasto con norme nazionali e/o dell'Unione Europea.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni eventuale altra norma difforme contenuta nella polizza.

SEZIONE INCENDIO

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza e solo in relazione alle cose assicurate e alle ubicazioni per le quali sono state richiamate.

In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato sulla scheda di polizza.



6. CHE COSA POSSO ASSICURARE

ART. 6.1 RISCHIO ASSICURATO

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dai seguenti eventi:

se indicata sulla scheda di polizza la Combinazione A:

- a) incendio;
- b) fulmine, compresa la caduta di alberi o manufatti causata dal fulmine;
- c) scoppio, esplosione ed implosione - esclusi quelli causati da ordigni esplosivi;
- d) caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
- e) urto di veicoli stradali a motore, non appartenenti e non in uso al Contraente o all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica;
- f) bang sonico determinato da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- g) rovina ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, compresi i danni all'impianto;
- h) fuoriuscita di fumo a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione di calore, facenti parte delle cose assicurate, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- i) i danni materiali e diretti alle cose assicurate da:
 - sviluppo di gas o vapori;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, da mancato funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi,purché derivanti da eventi assicurati previsti dal presente articolo che abbiano colpito le cose assicurate, oppure cose non assicurate poste nell'ambito di 50 metri da esse;
- j) correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualunque causa originati, alle cose assicurate con la partita fabbricato e/o con la partita contenuto, oppure alla parte elettrica e/o elettronica delle insegne luminose assicurate.

La presente garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia di euro 250 e di un limite di indennizzo di:

- euro 2.000, nel caso in cui sulla scheda di polizza sia indicata la Combinazione A;
- euro 10.000 per danni riferiti al Contenuto e il 5% della somma assicurata alla partita Fabbricato per danni ad esso riferiti, nel caso in cui sulla scheda di polizza sia indicata la Combinazione B;

k) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria tossici e nocivi, esclusi quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono inoltre comprese le spese sostenute dall'Assicurato per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dal Contraente, resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa garanzia è prestata con un limite del:

- 10% dell'indennizzo, nel caso in cui sulla scheda di polizza sia indicata la Combinazione A;
- 20% dell'indennizzo, nel caso in cui sulla scheda di polizza sia indicata la Combinazione B.

l) gli onorari di progettazione del fabbricato di competenza di liberi professionisti, per le prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno subito dal fabbricato, sempre che l'importo della parcella non ecceda quelli previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non riguardi prestazioni per la presentazione di eventuali esposti;

m) gli oneri di urbanizzazione che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

La Società indennizza e/o rimborsa altresì, in eccedenza alle somme assicurate nella scheda di polizza, se conseguenti agli eventi garantiti in polizza:

n) i guasti cagionati alle cose assicurate allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi assicurati;

o) le spese e gli onorari del perito che l'Assicurato, in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto all'art. 10.4 "Procedura per la valutazione del danno" nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito; questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di euro 10.000.

Se indicata sulla scheda di polizza la Combinazione B, l'assicurazione si estende anche ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dai seguenti eventi:

p) eventi atmosferici quali:

1. uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e cose da esso trasportate, sollevate o abbattute, trombe d'aria e simili manifestazioni atmosferiche (indipendentemente dal fatto che i danni siano riscontrabili in zona su una pluralità di beni, assicurati e non);

2. i danni da bagnamento verificatisi all'interno dei fabbricati, purché direttamente causati da caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti, a condizione che vi sia correlazione temporale tra l'evento atmosferico ed il danno subito.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione, per singolo sinistro, di:

- uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500;
- un limite di indennizzo pari all'80% della somma assicurata per partita con sottolimito di euro 25.000 per i danni da grandine su fragili.

q) 1. atti vandalici e dolosi, di sabotaggio, verificatisi anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, compresi i danni causati da ordigni esplosivi.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione, per singolo sinistro, di:

- una franchigia di euro 500;
- un limite di indennizzo dell'80% della somma assicurata per partita e, limitatamente alle porte e serramenti in caso di furto, con il massimo di euro 3.000.

Se l'assicurazione si riferisce ad un chiosco la garanzia è prestata con l'applicazione per singolo sinistro di:

- uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250;
- un limite di indennizzo dell'80% della somma assicurata per partita.

2. atti di terrorismo.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione, per singolo sinistro, di:

- uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500 per singolo sinistro;
- un limite di indennizzo del 50% della somma assicurata per partita e, limitatamente alle porte e serramenti in caso di furto, con il massimo di euro 3.000.

Se l'assicurazione si riferisce ad un chiosco la garanzia è prestata con l'applicazione per singolo sinistro di:

- uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250;
- un limite di indennizzo del 50% della somma assicurata per partita.

r) da crollo parziale o totale del tetto direttamente provocato dal peso della neve o del ghiaccio nonché i conseguenti danni da bagnamento all'interno del fabbricato ed al suo contenuto.

Si intendono assimilabili al crollo le deformazioni delle strutture portanti del fabbricato che ne abbiano compromesso in modo irreversibile la stabilità strutturale.

Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 500 e con il limite di indennizzo del 50% della somma assicurata per bene;

s) le spese sostenute dall'Assicurato per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi che hanno originato la dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato, dovuta a rottura delle tubazioni degli impianti stessi, che sia accertata dall'azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte di quest'ultima, comprese le spese per la ricerca ed il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate. La presente garanzia è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto".

Questa garanzia è prestata con l'applicazione, per singolo sinistro, di:

- una franchigia di euro 250;
- un limite di indennizzo di euro 10.000.

ART. 6.2 CONDIZIONE SPECIALE

COMMERCIO AMBULANTE: qualora l'Assicurato eserciti l'attività di commercio ambulante e risulti in possesso di regolare autorizzazione in base alla normativa vigente, e qualora sia assicurato il Contenuto, l'assicurazione si intende estesa alle merci ed attrezzature che si trovano all'aperto negli spazi ove si svolge l'attività per le garanzie previste dalla Combinazione A del presente articolo.

ART. 6.3 RICORSO TERZI O LOCATARI

In aggiunta alle garanzie previste all'art. 6.1 "Rischio assicurato" (Combinazione A o B), la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Incendio.

L'assicurazione è estesa inoltre ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del 20% del massimale assicurato per questa garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori dell'Assicurato ed i loro mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

a) il Contraente, il coniuge, i conviventi di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché, se convivente, qualsiasi altro parente o affine;

b) quando il Contraente non sia una persona fisica:

- il rappresentante legale, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata;
- le persone che si trovino con il rappresentante legale, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata nei rapporti di cui alla lettera a).

Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente. Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo di euro 100.000.

ART. 6.4 CONTENUTO PRESSO TERZI

In aggiunta alle garanzie previste all'art. 6.1 "Rischio assicurato" (Combinazione A o B), la Società assicura i danni materiali e diretti causati al contenuto assicurato:

- a) durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano;
- b) quando sono temporaneamente in deposito presso terzi o presso l'abitazione del titolare dell'azienda, nel territorio italiano, per pulizia, manutenzione, conservazione, riparazione o lavorazione.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione, per singolo sinistro, di un limite di indennizzo del 20% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 50.000.

ART. 6.5 CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le seguenti Condizioni Facoltative valgono solo se sono state acquistate e richiamate sulla scheda di polizza; per le presenti Condizioni Facoltative possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti.

A. INTEGRAZIONE RICORSO TERZI E LOCATARI

In aumento a quanto previsto all'art. 6.3 "Ricorso terzi o locatari" e fino all'ulteriore concorrenza della somma indicata nella scheda di polizza alla relativa partita, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per danni a cose di terzi, così come previsto dal predetto articolo.

B. RISCHIO LOCATIVO

La Società, nei casi di responsabilità del Contraente a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente Sezione, ai locali tenuti in locazione dallo stesso, ferma l'applicazione della regola proporzionale (art. 1907 del Codice Civile), qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termine di polizza.

C. MERCI IN REFRIGERAZIONE

A parziale deroga dell'art. 8.1 "Esclusioni" lett. f), la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza alla relativa partita, i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno conseguente a:

- eventi compresi in garanzia;
- guasti o rotture accidentali dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Sono inoltre comprese, nel limite della somma assicurata indicata nella scheda di polizza alla relativa partita, le spese sostenute dall'Assicurato per lo smaltimento disposto dalle competenti autorità sanitarie delle merci e dei prodotti avariati.

Sono esclusi i danni:

- dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o di installazione;
- derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti;
- alle merci poste su automezzi.

La presente garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 250.

D. AUMENTO TEMPORANEO DELLA SOMMA ASSICURATA MERCI

In aumento a quanto previsto alla partita Contenuto e fino all'ulteriore concorrenza della somma indicata alla relativa partita, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci a seguito di quanto previsto dalla presente Sezione. La maggior somma opera per i periodi indicati nella scheda di polizza.

Il premio relativo a quest'estensione di garanzia rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società, anche se la giacenza effettiva delle merci risultasse inferiore a quella assicurata, senza alcuna possibilità di variazione del periodo assicurato.

E. ESTENSIONE EVENTI ATMOSFERICI SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI E TERMICO SOLARI

A parziale deroga dell'art. 6.1 "Rischio assicurato" lett. p) e dell'art. 6.5 S. "Condizioni Facoltative" (se operante), la Società indennizza, ai sensi delle garanzie operanti, i danni conseguenti ad eventi atmosferici subiti dagli impianti fotovoltaici (composti da supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione) e termico solari (composti da collettori solari, scambiatori di calore, serbatoio di accumulo dell'acqua, pompe centrifughe, supporti ed altri componenti), purché siano:

- a) installati sul tetto del fabbricato o delle relative dipendenze o pertinenze purché chiuse su tutti i lati;
- a) certificati in base alle normative in vigore al momento dell'installazione;
- b) regolarmente installati e collaudati da ditta specializzata.

Se al momento del sinistro l'impianto fotovoltaico o termico solare è coperto per il rischio incendio da specifico contratto di assicurazione separato, la presente estensione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra assicurazione.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione, per ogni sinistro, di:

- uno scoperto del 30% nel caso in cui non sia rispettata anche solo una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
- uno scoperto del 5% con il minimo di euro 500 in tutti gli altri casi.

F. DISPERSIONE DI MERCI O PRODOTTI LIQUIDI

A parziale deroga dell'art. 8.1 "Esclusioni", lett. h), la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata nella relativa partita e nella forma a Primo Rischio Assoluto, i danni materiali e diretti alle cose assicurate conseguenti alla dispersione di merci o prodotti liquidi contenuti in cisterne, vasche o silos, causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori o delle relative valvole. La garanzia comprende anche il valore del liquido perduto.

La Società non risponde:

- dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 150 litri;
- dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250 per singolo sinistro.

G. INTEGRAZIONE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

In aumento a quanto previsto all'art. 6.1 "Rischio assicurato" lett. k) e fino all'ulteriore concorrenza della somma indicata alla relativa partita, la Società si obbliga a rimborsare le spese sostenute e comprovate dall'Assicurato, resesi necessarie per demolire sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro, nonché le spese per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro, ferme le esclusioni previste dai predetti disposti e dall'art. 8.1 "Esclusioni".

H. INTEGRAZIONE FENOMENO ELETTRICO

La garanzia prevista alla lettera j) dell'art. 6.1 "Rischio assicurato" è prestata fino alla concorrenza della ulteriore somma assicurata riportata sulla scheda di polizza. Tale ulteriore somma assicurata è da intendersi unica per Fabbricato e Contenuto.

Questa estensione di garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.

I. MERCI ED ATTREZZATURE TRASPORTATE

A parziale deroga dell'art. 8.1 "Esclusioni" lett. f), la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza alla relativa partita, i danni conseguenti ad uno degli eventi assicurati nella presente Sezione di polizza e subiti dalle merci e dalle attrezzature inerenti all'attività descritta nella scheda di polizza, durante il trasporto su autocarri (no rimorchi o semirimorchi) e autovetture propri o detenuti in leasing, usufrutto o noleggio, durante i trasporti effettuati dall'Assicurato o dagli addetti per operazioni di consegna, prelievo o lavori presso terzi. La garanzia per i danni subiti dalle merci ed attrezzature trasportate opera anche in caso di:

- automezzo lasciato temporaneamente incustodito;
- ribaltamento del veicolo, uscite del veicolo stesso dalla sede stradale tali da non consentire il rientro con i propri mezzi;
- collisione del veicolo con altri mezzi di trasporto, urto contro corpi fissi e/o mobili, purché tale evento lasci tracce constatabili sul veicolo stesso.

La garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Sono esclusi i danni subiti dalle merci e/o attrezzature trasportate a seguito di:

- vizi propri delle merci o delle attrezzature o da difetto di imballaggio;
- scoppio causato da ordigni esplosivi;
- furto, rapina ed estorsione, commessi o tentanti;
- ammanco o smarrimento, mancata consegna.

Qualora dette merci risultassero coperte da polizza Trasporti che garantisca i medesimi rischi, la presente polizza opererà in eccedenza a quanto già eventualmente assicurato.

La presente garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 500 per singolo sinistro.

J. FORMULA LIGHT (PRESTABILE ESCLUSIVAMENTE CON LA COMBINAZIONE A)

La garanzia della presente Sezione Incendio è operante esclusivamente per i seguenti eventi previsti all'art. 6.1 "Rischio assicurato": a) incendio, b) fulmine, c) scoppio, esplosione ed implosione, d) caduta aeromobili, f) bang sonico, h) fuoriuscita di fumo, n) guasti cagionati alle cose assicurate allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi anzidetti.

K. FRANCHIGIA

Per tutti i danni a cose, le garanzie della presente Sezione di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia assoluta per sinistro, pari a quanto indicato nella scheda di polizza. Per le garanzie che già prevedono scoperti e/o franchigie inferiori a tale importo, l'indennizzo sarà effettuato comunque con l'applicazione di tale franchigia, fermi eventuali scoperti minimi superiori.

L. FUSTELLE FARMACEUTICHE

Ad integrazione di quanto definito nella definizione di Valori e nel solo caso in cui sia assicurata una farmacia, la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza alla relativa partita, i danni conseguenti ad uno degli eventi assicurati nella presente Sezione di polizza, subiti dalle fustelle custodite nella farmacia assicurata. L'indennizzo per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa non potrà essere superiore alla somma assicurata a questo titolo.

La presente garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

M. FABBRICATO CON DIVERSE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

A parziale deroga dell'art 7.8 "Caratteristiche costruttive del fabbricato e destinazione d'uso", il Contraente dichiara che le caratteristiche costruttive del fabbricato assicurato nella scheda di polizza sono costituite da:

- strutture portanti verticali costruite in materiali incombustibili;
- solai, pareti esterne e tetto costruiti in materiali combustibili.

N. CONTENUTO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

A parziale deroga dell'art. 7.1 "Valore delle cose assicurate e forma di assicurazione" della presente Sezione di polizza, la partita Contenuto si intende prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, senza cioè l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

O. PERDITA DELLE PIGIONI

A parziale deroga dell'art. 8.1 "Esclusioni" lett. j), se il fabbricato assicurato viene colpito da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di polizza alla relativa partita, la parte di pigioni che egli non potesse percepire per i locali regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un anno.

La presente garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

P. DANNI DA BAGNAMENTO

La Società indennizza, nella forma a primo rischio assoluto, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua a seguito di:

1. rottura accidentale:

- a) degli impianti (diversi dagli impianti automatici di estinzione) esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime; questa garanzia è prestata con l'applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 250 e di un limite di indennizzo di euro 250.000;
- b) degli impianti automatici di estinzione a pioggia, incluse le relative alimentazioni; questa garanzia è prestata con l'applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 250 e di un limite di indennizzo di euro 10.000;
- c) di macchinari o apparecchiature collegate a condutture d'acqua o delle relative tubazioni di collegamento con la rete idrica del fabbricato; questa garanzia è prestata con l'applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 250 e di un limite di indennizzo di euro 10.000;
- d) dell'impianto di scarico delle acque pluviali; questa garanzia è prestata con l'applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 250 e di un limite di indennizzo di euro 10.000;

2. occlusione:

- a) degli impianti di scarico delle acque usate esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime;
- b) degli impianti di scarico delle acque pluviali causati esclusivamente da neve o grandine.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 250 e di un limite di indennizzo di euro 10.000.

3. rottura degli impianti idrici esistenti all'interno dei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime per effetto del gelo, con esclusione dei danni avvenuti in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento o con impianto di riscaldamento non in funzione da oltre 72 ore consecutive antecedenti il sinistro.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 250 e di un limite di indennizzo di euro 10.000; tale limite si intende ridotto a euro 2.000 qualora l'assicurazione si riferisca ad un chiosco.

4. Qualora sia assicurato il fabbricato, in caso di guasto o rottura accidentale od occlusioni come indicati sopra ai punti 1., 2., e 3., che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni, anche in assenza di danno materiale e diretto alle cose assicurate, si rimborsano altresì:

- s) in caso di tubazioni installate nel fabbricato: le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita d'acqua nonché per il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate; questa garanzia è prestata con l'applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 250 e di un limite di indennizzo di euro 10.000;

t) in caso di tubazioni esterne ed interrate e comunque entro l'area aziendale: le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto o per la sostituzione della tubazione danneggiata, con esclusione dei danni alle tubazioni provocati dal gelo; questa garanzia è prestata con l'applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 500 e di un limite di indennizzo di euro 10.000.

Le spese di ricerca e ripristino sono escluse se relative ad impianti di irrigazione o di antincendio.

Q. MAGGIORI COSTI

A parziale deroga dell'art. 8.1 "Esclusioni" lett. j) la Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'azienda assicurata, rimborsa, nel limite della somma assicurata a tale titolo, i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e debitamente documentati, per il proseguimento dell'attività sem-
preché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi e/o la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento.

La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine e/o impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o reddito commerciale o industriale o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte e che avrà durata massima di 60 giorni dal verificarsi del sinistro.

Non sono rimborsabili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo.

La garanzia è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto".

Questa garanzia è prestata con l'applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 1.500.

R. INDENNITÀ AGGIUNTIVA IN FORMA PERCENTUALE

A parziale deroga dell'art. 8.1 "Esclusioni" lett. j), la Società riconosce all'Assicurato, per ogni sinistro indennizzabile a termine di polizza, un'indennità aggiuntiva pari alla percentuale, riportata sulla scheda di polizza (10% o 20%), dell'indennizzo sulle partite Fabbricato e/o Contenuto, per singolo sinistro.

La presente indennità non si applica per i sinistri coperti dalle seguenti garanzie:

- Fenomeno elettrico ed elettronico di cui all'art. 6.1 "Rischio assicurato" lett. j) e 6.5 Condizione Facoltativa H "Integrazione fenomeno elettrico" (qualora operante);
- Ricorso Terzi di cui all'art. 6.3 "Ricorso terzi e locatari" e 6.5 Condizione Facoltativa A "Integrazione ricorso terzi e locatari" (qualora operante);
- Merci in refrigerazione di cui all'art 6.5, Condizione Facoltativa C. qualora operante;
- Spese di ricerca e ripristino di cui all'art.6.5 Condizione Facoltativa P., punto 4, qualora operante.

Inoltre, la presente garanzia non verrà riconosciuta sulla parte di indennizzo relativa alla garanzia maggiori costi di cui all'art. 6.5 Condizione Facoltativa Q., qualora operante.

S. EVENTI ATMOSFERICI

(Acquistabile solo con Combinazione A)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da eventi atmosferici, quali:

1. uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e cose da esso trasportate, sollevate o abbattute, trombe d'aria e simili manifestazioni atmosferiche (indipendentemente dal fatto che i danni siano riscontrabili in zona su una pluralità di beni, assicurati e non);
2. i danni da bagnamento verificatisi all'interno dei fabbricati, purché direttamente causati da caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti, a condizione che vi siano concomitanza e correlazione temporale tra l'evento atmosferico ed il danno subito.

Sono esclusi i danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - cedimento, franamento o smottamento del terreno;
 - rigurgito dei sistemi di scarico delle acque pluviali, formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno di acqua e/o conseguente danneggiamento di serramenti;
 - acqua e/o grandine penetrata da finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
 - gelo, sovraccarico da neve, valanghe e slavine;
 - mareggiata e/o penetrazione di acqua marina,
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici sopra indicati;

b) subiti da:

- tende, chioschi, serre e quanto in essi riposto;
- pannelli solari e fotovoltaici e relativi sostegni;
- tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, capannoni pressostatici e similari, baracche in legno o in plastica e quanto in essi contenuto, serre e quanto in essi riposto;
- tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) e quanto in essi contenuto;
- enti all'aperto, ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere, piante e culture.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione, per singolo sinistro, di:

- uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500;
- un limite di indennizzo pari all'80% della somma assicurata per partita con un sottolimito di euro 25.000 per i danni da grandine su fragili.

T. ATTI DOLOSI DI TERZI

(Acquistabile solo con Combinazione A)

A parziale deroga dell'art. 8.1 "Esclusioni" lett. a), la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

1. atti vandalici e dolosi, di sabotaggio, verificatisi anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, compresi i danni causati da ordigni esplosivi.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione, per singolo sinistro, di:

- una franchigia di euro 500;
- un limite di indennizzo dell'80% della somma assicurata per partita e, limitatamente alle porte e serramenti in caso di furto, con il massimo di euro 3.000.

Se l'assicurazione si riferisce ad un chiosco la garanzia è prestata con l'applicazione per singolo sinistro di:

- uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250
- un limite di indennizzo dell'80% della somma assicurata per partita.

2. atti di terrorismo.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione, per singolo sinistro, di:

- uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500;
- un limite di indennizzo del 50% della somma assicurata per partita e, limitatamente alle porte e serramenti in caso di furto, con il massimo di euro 3.000.

Se l'assicurazione si riferisce ad un chiosco la garanzia è prestata con l'applicazione per singolo sinistro di:

- uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250;
- un limite di indennizzo del 50% della somma assicurata per partita.

U. GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

(Acquistabile solo con Combinazione A)

A parziale deroga dell'art. 8.1 "Esclusioni" lett. a), la Società indennizza i guasti al fabbricato (qualora assicurato) cagionati

dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione, consumati o tentati.
Questa garanzia opera con l'applicazione, per singolo sinistro, di un limite di indennizzo di euro 5.000.

V. ACQUA PIOVANA

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da acqua piovana. La garanzia opera sui beni, se assicurati: fabbricato e contenuto.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- una franchigia per singolo sinistro di euro 1.500;
- un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo di euro 25.000.

W. FABBRICATI APERTI ED ENTI ALL'APERTO

A parziale deroga delle esclusioni previste all'art. 8.1, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati dagli eventi di cui all'art. 6.1 "Rischio assicurato" lett. p) o al punto 1) della Condizione Facoltativa 6.5 S-Eventi Atmosferici (se operante), ai seguenti beni:

1) tende frangisole, tettoie, gazebo, dehors, tensostrutture, fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti;

2) enti, esclusi veicoli, posti sotto tettoie, gazebo, dehors o tensostrutture o all'aperto, nell'area di pertinenza dell'attività.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione, per singolo sinistro, di:

- uno scoperto del 10% con il minimo di euro 1.000, ridotto a euro 500 se danneggiate le sole tende frangisole;
- un limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per fabbricato e contenuto con il massimo di euro 25.000.

7. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



ART. 7.1 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E FORMA DI ASSICURAZIONE

Si intendono assicurate, se indicate nella scheda di polizza le relative somme, le seguenti cose:

- a) Fabbricato: assicurato in base al valore a nuovo;
- b) Contenuto: assicurato in base al valore a nuovo.

Fanno eccezione:

- le merci, gli oggetti d'arte e i preziosi sui quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale;
- le merci vendute in attesa di consegna sulle quali l'assicurazione è prestata al prezzo di vendita
- i valori sui quali l'assicurazione è prestata per il valore nominale;
- per gli effetti personali del Contraente e degli addetti sui quali l'assicurazione è prestata in base al valore allo stato d'uso.

- c) Rischio locativo: assicurato in base al valore allo stato d'uso.

L'assicurazione della presente Sezione di polizza viene prestata nella forma a "Valore Intero"; tuttavia, in caso di sinistro indennizzabile, sempreché sia stata prescelta la COMBINAZIONE B, nel caso in cui l'ammontare del danno complessivo sia inferiore ad euro 7.500 l'indennizzo verrà liquidato senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 10.10 "Assicurazione parziale".

ART. 7.2 TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

In caso di trasloco delle cose assicurate, il contratto, ferme le norme previste per l'eventuale aggravamento del rischio, resta valida per la nuova ubicazione.

Durante il trasloco e per un periodo massimo di 15 giorni, l'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni.

Il Contraente deve dare avviso scritto alla Società entro 48 ore dall'inizio del trasloco; in difetto la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno della comunicazione.

ART. 7.3 COLPA GRAVE, DOLO

La garanzia è operante anche per i danni causati da:

- a) colpa, anche grave, del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata;
- b) dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

ART. 7.4 UNIVERSALITÀ

Con il presente contratto di assicurazione si assicurano tutte le cose relative all'attività descritta nella scheda di polizza poste nell'ubicazione indicata nella stessa, esclusa l'area, ferme in ogni caso le esclusioni e le delimitazioni previste nella polizza stessa. Qualora una determinata cosa non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, ovvero se tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa verrà attribuita alla partita attrezzatura.

ART. 7.5 MODIFICHE A FABBRICATI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE

È facoltà del Contraente, nell'ubicazione indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, modificare fabbricati, macchinari ed attrezzature per proprie esigenze in relazione all'attività esercitata, senza obbligo di preventiva comunicazione alla Società. Le conseguenti maggiori somme assicurate si intenderanno automaticamente comprese nelle rispettive partite a condizione che:

- a) tali modifiche non comportino un aumento della somma assicurata della singola partita coinvolta di oltre il 5% e comunque con il massimo di euro 150.000; la parte di aumento eccedente la soglia anzidetta rimane esclusa dalla copertura automatica;
- b) il Contraente comunichi alla Società entro 30 giorni dalla data di inizio lavori l'aggiornamento delle somme assicurate;
- c) sia stata prescelta la COMBINAZIONE B.

Qualora tali modifiche dovessero comportare aggravamento del rischio, si applica quanto previsto all'art. 1.2 "Diminuzione e aggravamento del rischio".

ART. 7.6 INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 10.6 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

ART. 7.7 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le Parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole all'Assicurato.

ART. 7.8 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO E DESTINAZIONE D'USO

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate sia costruito per almeno l'80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, pareti esterne e copertura del tetto per almeno il 60% in materiali incombustibili, solai e struttura portante del tetto comunque costruiti. La presenza di materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento aderenti a strutture continue incombustibili non incide sull'operatività delle garanzie.

La garanzia non è operante qualora il fabbricato assicurato presenti elementi costruttivi difformi da quelli sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.5 "Condizioni facoltative" (Condizione Facoltativa M. "Fabbricato con diverse caratteristiche costruttive") qualora operante.

Le caratteristiche costruttive suindicate valgono anche qualora l'assicurazione sia riferita ad un chiosco.

8. CHE COSA NON È ASSICURATO



ART. 8.1 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, fermo quanto stabilito all'art. 6.1 "Rischio assicurato" lett. q) qualora operante la COMBINAZIONE B;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; sono altresì esclusi i danni verificatisi in connessione diretta o indiretta con energia nucleare o materiale radioattivo o armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
- c) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione di acqua marina, inondazioni, alluvioni, bradisismo, franamento o smottamento del terreno, crollo e/o collasso strutturale delle strutture del fabbricato;
- d) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate, anche se avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) subiti dalle merci:
 - 1) in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo, o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - 2) già caricate su automezzi di trasporto e comunque durante il loro trasporto;
- g) ad affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, aventi valore artistico o affettivo;
- h) di dispersione di merci o prodotti liquidi contenuti in serbatoi o contenitori, causata da rottura accidentale dei contenitori stessi o delle relative valvole;
- i) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- j) indiretti.

La Società, relativamente alla garanzia prevista all'art. 6.1 lett. j) "Rischio assicurato", non indennizza inoltre i danni:
– alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;

- causati da usura, manomissione, difetti del materiale o carenze di manutenzione;
- derivanti da operazioni di montaggio, collaudo, prova o manutenzione;
- dovuti a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della polizza;
- dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore.

La Società, relativamente alla garanzia prevista all'art. 6.1 lett. p) "Rischio assicurato", non indennizza inoltre i danni:

- causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - cedimento, franamento o smottamento del terreno;
 - rigurgito dei sistemi di scarico delle acque pluviali, formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno di acqua e/o conseguente danneggiamento di serramenti;
 - acqua e/o grandine penetrata da finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
 - gelo, sovraccarico da neve, valanghe e slavine;
 - mareggiata e/o penetrazione di acqua marina,
 ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici sopra indicati;
- subiti da:
 - tende, chioschi, serre e quanto in essi riposto;
 - pannelli solari e fotovoltaici e relativi sostegni;
 - tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, capannoni pressostatici e similari, baracche in legno o in plastica e quanto in essi contenuto;
 - tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) e quanto in essi contenuto;
 - enti all'aperto, ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere, piante e culture.

La Società, relativamente alla garanzia prevista all'art. 6.1 lett. q) "Rischio assicurato", non indennizza inoltre i danni:

- da imbrattamento o deturpazione delle pareti esterne del fabbricato, delle relative dipendenze e delle recinzioni;
- alle cose poste all'esterno dei locali dell'Azienda assicurata, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre 5 giorni consecutivi;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- direttamente o indirettamente causati da contaminazione biologica, chimica, radioattiva o nucleare o determinati dal rilascio o dalla minaccia di rilascio di contaminanti chimici e/o biologici;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre, fatto salvo quanto previsto dalla Condizione Facoltativa R "Indennità aggiuntiva in forma percentuale" qualora operante.

La Società, relativamente alla garanzia prevista all'art. 6.1 lett. r) "Rischio assicurato", non indennizza inoltre i danni:

- causati da valanghe, slavine e caduta sassi;
- di scivolamento o comunque spostamento di tegole e simili, salvo che siano causati dal crollo parziale o totale del tetto;
- i danni derivanti da penetrazione nel tetto di acqua da disgelo ed altri danni conseguenti;
- ai fabbricati (ed al loro contenuto) non conformi alle norme vigenti al momento della costruzione o della successiva ristrutturazione;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento a meno che quest'ultima sia ininfluente ai fini del verificarsi del sinistro;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, all'impermeabilizzazione, e agli strumenti di ritenzione e conduzione delle acque meteoriche quali tettoie, grondaie e pluviali, salvo che siano causati da crollo parziale o totale del tetto;

- a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- alle serre e agli enti all'aperto in genere.

La Società, relativamente alla Condizione facoltativa E. "Impianti fotovoltaici e termico solari" dell'art. 6.5, non indennizza inoltre i danni:

- derivanti da materiali o prodotti difettosi nonché da installazione difettosa;
- derivanti da carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazioni o deperimento;
- derivanti da gelo;
- che siano conseguenza del naturale e/o graduale deterioramento, anche se causato da effetti degli agenti atmosferici;
- agli impianti non regolarmente funzionanti e/o non pronti all'uso cui sono destinati;
- indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

La Società, relativamente alla Condizione facoltativa P. "Danni da bagnamento" dell'art. 6.5, non indennizza inoltre i danni alle cose assicurate:

- provocati da umidità, stillicidio, trasudamento, insalubrità del fabbricato, usura, corrosione o difetti di materiali o di costruzione;
- alle cose poste ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento se queste, per natura, peso o destinazione, possono essere altrimenti collocate;
- derivanti da infiltrazioni d'acqua attraverso lucernari, abbaini e aperture fatte nel tetto a seguito di lavori di trasformazione o riparazione;
- derivanti da disgelo di accumuli di neve o di ghiaccio;
- da bagnamento a seguito di rottura o intasamento di grondaie e pluviali causati da ghiaccio, nonché i danni causati dal ghiaccio a grondaie e pluviali;
- a seguito di rotture di condutture installate all'esterno del fabbricato, anche se interrato, provocate dal gelo;
- conseguenti a rigurgito e/o traboccamento della rete fognaria pubblica;
- verificatisi in occasione di lavori di riparazioni, manutenzioni, collaudi o prove;
- che si verificassero al fabbricato assicurato o a quanto in esso contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno.

La Società, relativamente alla Condizione facoltativa T. "Atti dolosi di terzi" dell'art. 6.5, non indennizza inoltre i danni:

- ai fabbricati assicurati cagionati dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione, consumati o tentati se operante la Condizione Facoltativa U "Guasti cagionati dai ladri"; sono comunque compresi i danni di incendio, esplosione e scoppio se cagionati da ladri;
- da imbrattamento o deturpazione delle pareti esterne del fabbricato, delle relative dipendenze e delle recinzioni;
- alle cose poste all'esterno dei locali dell'Azienda assicurata ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre 5 giorni consecutivi;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- direttamente o indirettamente causati da contaminazione biologica, chimica, radioattiva o nucleare o determinati dal rilascio o dalla minaccia di rilascio di contaminanti chimici e/o biologici;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre, fatto salvo quanto previsto all'art. 6.5 (Condizione Facoltativa R.) qualora operante.

La Società, relativamente alla Condizione Facoltativa V "Acqua Piovana" non indennizza i danni causati da o subito da:

- fabbricati e/o contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno;
- penetrazione di acqua piovana attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm sul livello del pavimento del locale;
- merci poste nei locali interrati e seminterrati.

9. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



ART. 9.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente ad ogni singola ubicazione assicurata, salvo eventuali maggiori franchigie riportate sulla scheda di polizza e relative all'art. 6.5 "Condizioni facoltative" – (Condizione Facoltativa K. "Franchigia"), in caso di sinistro verranno applicate franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come sottoelencati.

GARANZIA PRESTATO O BENE ASSICURATO	FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO	
			COMBINAZIONE A	COMBINAZIONE B
Cose particolari (vedi definizioni)	---	---	10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 2.500	10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 7.500
Valori e preziosi (vedi definizioni)	---	---	10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 2.500	10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 7.500
Oggetti d'arte (vedi definizioni)	---	---	euro 5.000 per singolo oggetto	euro 10.000 per singolo oggetto
Effetti personali del contraente e degli addetti (vedi definizioni)	---	---	euro 5.000	
Art. 6.1 lettera j) Fenomeno elettrico	250	---	euro 2.000	– euro 10.000 per la partita Contenuto – 5% della somma assicurata per la partita Fabbricato
Art. 6.1 lettera k) Spese demolizione e sgombero	---	---	10% dell'indennizzo	20% dell'indennizzo
Art. 6.1 lettera o) Spese del perito scelto dall'Assicurato	---	---	euro 10.000	
Art. 6.1 lettera p) Eventi atmosferici	---	10% con il minimo di euro 500	garanzia non presente	80% della somma assicurata per partita, con sottolimito di euro 25.000 per i danni da grandine su fragili
Art. 6.1 lettera q) punto 1. Atti vandalici e dolosi e sabotaggio	500 (se assicurazione NON riferita ad un chiosco)	10% con il minimo di euro 250 (se assicurazione riferita ad un chiosco)	garanzia non presente	80% della somma assicurata per partita e, limitatamente alle porte e serramenti in caso di furto, con il massimo di euro 3.000

GARANZIA PRESTATO O BENE ASSICURATO		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO	
				COMBINAZIONE A	COMBINAZIONE B
Art. 6.1 lettera q) punto 2. Atti di terrorismo		---	10% con il minimo di euro 500 (ridotto ad euro 250 se assicurazione riferita ad un chiosco)	garanzia non presente	50% della somma assicurata per partita e, limitatamente alle porte e serramenti, in caso di furto con il massimo di euro 3.000
Art. 6.1 lettera r) Sovraccarico da neve		500	---	garanzia non presente	50% della somma assicurata per partita
Art. 6.1 lettera s) Ricerca e riparazione guasti gas		250	---	garanzia non presente	euro 10.000
Art. 6.3 Ricorso terzi o locatari		---	---	euro 100.000	
Art. 6.4 Contenuto presso terzi		---	---	20% della somma assicurata per Contenuto con il massimo di euro 50.000	
ART. 6.5 CONDIZIONI FACOLTATIVE		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO	
C.	Merchi in refrigerazione	250	---	---	
E.	Impianti fotovoltaici e termici solari	---	5% con il minimo di euro 500	---	
F.	Dispersione di merci e prodotti liquidi	---	10% con il minimo di euro 250	---	
I.	Merchi e attrezzature trasportate	500	---	---	
P. punto 1 lett. a)	Fuoriuscita di acqua condotta	250	---	euro 250.000	
P. punto 1 lett. b)	Rottura accidentale degli impianti di estinzione	250	---	euro 10.000	
P. punto 1 lett. c)	Rottura di macchinari e apparecchiature	250	---	euro 10.000	
P. punto 1 lett.d)	Rottura degli impianti di scarico	250	---	euro 10.000	
P. punto 2)	Occlusione di condutture	250	---	euro 10.000	
P. punto 3)	Rottura degli impianti idrici per effetto del gelo	250	---	euro 10.000	
P. punto 4 lett. a)	Ricerca e riparazione guasti tubazioni	250	---	euro 10.000	

ART. 6.5 CONDIZIONI FACOLTATIVE		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
P. punto 4 lett. b)	Ricerca e riparazione guasti tubazioni interrate	500	---	euro 10.000
Q.	Maggiori costi	1.500	---	---
R.	Indennità aggiuntiva	---	---	percentuale indicata sulla scheda di polizza (10% o 20%)
S.	Eventi atmosferici	---	10% con il minimo di euro 500	80% della somma assicurata per partita, con sottolimito di euro 25.000 per i danni da grandine su fragili
T. punto 1	Atti vandalici e dolosi e sabotaggio	500 (se assicurazione NON riferita ad un chiosco)	10% con il minimo di euro 250 (se assicurazione riferita ad un chiosco)	80% della somma assicurata per partita e, limitatamente alle porte e serramenti in caso di furto, con il massimo di euro 3.000
T. punto 2	Atti di terrorismo	---	10% con il minimo di euro 500 (ridotto ad euro 250 se assicurazione riferita ad un chiosco)	50% della somma assicurata per partita e, limitatamente alle porte e serramenti in caso di furto, con il massimo di euro 3.000
U.	Guasti cagionati dai ladri al fabbricato	---	---	euro 5.000
V.	Acqua piovana	1.500	---	euro 25.000
W.	Fabbricati ed enti all'aperto	---	10% con il minimo di euro 1.000 ridotto a euro 500 se danneggiate le sole tende frangisole	10% della somma assicurata alla partita Fabbricato e Contenuto con il massimo di euro 25.000



10. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 10.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 10.2 DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- 2) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- 3) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Società, precisando, in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- 4) conservare le tracce ed i residui del sinistro senza per questo avere diritto ad indennità alcuna, salvo le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità e per l'eventuale ripristino dell'attività, fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l'accertamento del danno e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data della denuncia di sinistro;
- 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento atto alle operazioni peritali; dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni sinistrati; ciò ai fini di consentire, ove ne esistano i presupposti, che venga data applicazione alla disciplina dell'art. 1910 del Codice Civile;
- 6) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

ART. 10.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali del reato, i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 10.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito deve intervenire soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 10.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
3. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di sinistro; svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
4. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti contrattualmente;
5. procedere alla stima ed alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni peritali anzidette di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al Terzo Perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 10.6 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o rubate - avevano al momento del sinistro, è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 7.1 "Valore delle cose assicurate e forma di assicurazione", la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di beni secondo i seguenti criteri:

1. per il fabbricato si stima il valore a nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate al netto del valore residuo, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n. 10 del 28/01/1977 art. 6 e D.M. n. 801 del 19/05/1977 e successive modificazioni).

Laddove, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione Incendio, il costo di ricostruzione dovesse subire incrementi in conseguenza di mutate normative costruttive, la determinazione del danno indennizzabile, relativamente alle sole componenti strutturali del fabbricato, ne terrà conto in misura non superiore al 5% del costo di ricostruzione delle stesse;

2. per il macchinario, attrezzatura e arredamento: si stima il valore a nuovo dei beni al momento del sinistro e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi;
 3. per gli oggetti d'arte e i preziosi: si stima il valore commerciale e si deduce il valore di eventuali recuperi;
 4. per le merci: si stima il valore commerciale e si deduce il valore di eventuali recuperi;
 5. per i valori: si stima il valore nominale;
 6. per le apparecchiature elettroniche e gli impianti ad impiego mobile: si stima il valore a nuovo dei beni al momento del sinistro e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi;
 7. per le cose particolari: l'ammontare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, ridotto in relazione allo stato, all'uso e all'utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento di affezione o artistico o scientifico, sostenute entro il termine di 1 anno dalla data del sinistro;
 8. per le fustelle farmaceutiche: l'ammontare del danno è dato valutando l'importo del credito relativo a quelle andate distrutte al netto dei tickets incassati. Ai fini di tale stima, in assenza di documentazione, si calcola:
 - a. l'importo ottenuto dalla Azienda Sanitaria quale rimborso, nell'anno solare precedente, per il periodo corrispondente a quello intercorso tra l'ultima consegna delle fustelle farmaceutiche all'Azienda Sanitaria e il momento del sinistro;
 - b. la media dei rimborsi ottenuti nel semestre precedente alla predetta ultima consegna;
 - c. la media dei rimborsi ottenuti nello stesso semestre dell'anno solare precedente.L'ammontare del danno viene determinato dal prodotto dell'importo di cui al punto a) per il rapporto degli importi di cui ai punti b) e c), con il massimo della somma assicurata, dedotto il valore di rimborso delle prescrizioni di cui sopra rimaste non sottratte né distrutte.
Qualora l'Assicurato sia in grado di dimostrare, con apposita documentazione, l'importo delle prescrizioni mediche sottratte e/o distrutte, l'ammontare del danno verrà determinato in base ai duplicati esibiti;
 9. per gli effetti personali del Contraente e degli addetti: si stima il valore allo stato d'uso.
- Per qualsiasi bene mobile fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il valore allo stato d'uso.

ART. 10.7 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a. la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b. l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c. il loro valore è dato dalla somma da essi riportata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART. 10.8 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 10.9 COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse Sezioni verranno applicati una sola volta gli scoperti e/o franchigie nella misura corrispondente all'importo più elevato.

ART. 10.10 ASSICURAZIONE PARZIALE

(Non operante per le garanzie prestate a primo rischio assoluto)

Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 10.6 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" risulta che il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata e il valore risultante al momento del sinistro.

ART. 10.11 DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

(non operante per le garanzie prestate a primo rischio assoluto)

A parziale deroga dell'art. 10.10 "Assicurazione parziale" si conviene che la regola proporzionale ivi prevista non trova applicazione qualora i valori di ciascuna partita non superino del 20% (ridotto al 10% qualora sia indicato "NO" nella casella "Indicizzazione" della scheda di polizza) le rispettive somme assicurate. In caso detto limite risulti superato, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza.

I beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno sono assicurati senza l'applicazione della regola proporzionale sino alla prima scadenza anniversaria.

Qualora sia stata prescelta la "Combinazione B", in caso di sinistro indennizzabile, il cui importo liquidabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, non supera l'importo di euro 7.500, la Società indennizza tale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 10.10 "Assicurazione parziale".

ART. 10.12 ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 50.000.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a euro 1.000.000.

ART. 10.13 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 10.14 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

Relativamente al Fabbricato e al Contenuto - nel caso di danno non suscettibile di riparazione - il pagamento - qualora il danno sia superiore al 70% del valore a nuovo - sarà effettuato con le seguenti modalità:

1. entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'indennizzo del danno secondo la valutazione allo stato d'uso;
 2. entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 1., determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo, calcolato in base all'art. 10.6 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".
- Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano comunque entro trentasei mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 8.1 "Esclusioni" lettera i).



Esempio di pagamento dell'indennizzo in caso di garanzia prestata per la partita fabbricato e di ricostruzione/ sostituzione ritardata delle parti danneggiate

Il danno subito dal fabbricato (ad esempio il rifacimento di un pavimento in parquet) è stimato applicando i seguenti criteri

- Valore del danno al fabbricato determinato secondo il criterio del valore a nuovo = € 5.000
(Il criterio del valore a nuovo considera la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo del pavimento, con le stesse caratteristiche)
- Valore del danno al fabbricato determinato secondo il criterio del valore allo stato d'uso = € 3.000
(Il criterio del valore allo stato d'uso considera sempre la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo del pavimento con le stesse caratteristiche applicando però un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione ecc. del pavimento stesso).

L'indennizzo sarà di conseguenza pagato con le seguenti modalità:

- € 3.000 (cioè il danno determinato secondo il valore allo stato d'uso) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione;
- € 2.000 (€ 5.000 - € 3.000, cioè la differenza fra il danno determinato secondo il valore a nuovo e quello determinato secondo il valore allo stato d'uso) entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta costruzione a nuovo del pavimento (purché tale costruzione avvenga entro 36 mesi dalla data dell'atto di liquidazione).

ART. 10.15 COESISTENZA DI ASSICURAZIONE TRASPORTI

Se al momento del sinistro le merci rubate o danneggiate sono coperte da assicurazione per i rischi di furto ed incendio e anche da polizza di assicurazione contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze di sicurtà contro i rischi di trasporto e sino alla concorrenza della somma assicurata con la presente polizza.

L'Assicurato perciò si obbliga in caso di sinistro a dar visione alla Società della o delle polizze originali di sicurtà contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite da sinistro.

ART. 10.16 OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 10.17 ASSICURAZIONE DELLE MERCI AL PREZZO DI VENDITA

Se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna.

Ove il prezzo di vendita superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture contabili.

ART. 10.18 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO O DELL'ANTICIPO INDENNIZZO PRIMA DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DELLA CHIUSA INCHIESTA

Se il procedimento giudiziario indicato al precedente art. 10.14 "Pagamento dell'indennizzo" si riferisce a reati diversi da quello previsto all'art. 642 del Codice Penale, ma comunque rilevanti ai fini della valutazione dell'operatività della garanzia, la Società può subordinare il pagamento dell'indennizzo o dell'anticipo indennizzo alla presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa stipulata con altra compagnia beneviva dalla Società da parte del Contraente:

- per un importo pari all'indennizzo o anticipo di indennizzo, maggiorato dell'interesse (prime rate) annuale;
- per tutta la durata fino alla consegna del certificato di chiusa inchiesta alla Società;
- accettata dalla Società.

Qualora dal "certificato di chiusa inchiesta" o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di esclusione della garanzia, la Società è autorizzata ad escutere la fideiussione per un importo pari a quello pagato a titolo di indennizzo o anticipo indennizzo, maggiorato degli interessi (prime rate) maturati fino alla data di incasso dell'importo stesso.

La Società rinuncia al certificato di chiusa inchiesta nei casi di danni non attribuibili a "fatto reato" (es. danni alle cose assicurate da eventi atmosferici, da bagnamento ecc.).

SEZIONE FURTO

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza e solo in relazione alle cose assicurate e alle ubicazioni per le quali sono state richiamate.

In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato sulla scheda di polizza.



11. CHE COSA POSSO ASSICURARE

ART. 11.1 RISCHIO ASSICURATO

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nei limiti della somma assicurata nella scheda di polizza, dai seguenti eventi:
se indicata nella scheda di polizza la Combinazione A:

a) furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

1. violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso, nonché uso di ordigni e gas esplosivi finalizzato al furto, sfondamento dei muri, pavimenti e soffitti;
 - uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - uso di serrature elettroniche, senza rottura o scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture ed i tentativi di apertura;
2. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
3. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, purché abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

b) furto commesso:

1. attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante senza introduzione nei locali;
2. durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione fra le ore 8.00 e le ore 24.00 e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
3. con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell'azienda;

c) rapina delle cose assicurate o estorsione, avvenuta all'interno dei locali indicati nella scheda di polizza anche nei casi in cui:

1. le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali stessi;
2. il Contraente/Assicurato, i suoi familiari o addetti vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi che verso altre persone.

Se indicata nella scheda di polizza la Combinazione B, l'assicurazione si estende anche ai seguenti eventi:

d) danneggiamenti, compresi gli atti vandalici, causati al fabbricato assicurato e/o al contenuto assicurato avvenuti in occasione di furto, rapina o estorsione, consumati o tentati.

Per gli impianti di erogazione situati nell'area di pertinenza delle stazioni di servizio, per i distributori automatici e per le attività senza addetti, si intendono compresi i guasti cagionati dai ladri fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 1.000 per sinistro e di euro 3.000 per anno assicurativo.

Sono esclusi i danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio.

Sono inoltre compresi i guasti cagionati dall'intervento delle Autorità a seguito di furto, rapina o estorsione;

- e) furto commesso dagli addetti dell'Assicurato, nei termini previsti dall'art. 11.1, lett. a) e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
- a. che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - b. che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il lavoratore adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi;
- f) furto commesso con rottura, anche di solo vetro, di cose contenute in vetrine non comunicanti con i locali assicurati o in bacheche a vetro, solidamente fissate all'esterno degli stessi, purché nelle immediate vicinanze; questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 500;
- g) le spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti al Contraente o suoi addetti, in caso di furto, rapina o scippo indennizzabili a termini di polizza; questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di euro 500;
- h) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'azienda. La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 3 giorni dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia all'Autorità della perdita o sottrazione. Relativamente ai dispositivi azionati elettronicamente i termini "serrature e chiavi" comprendono anche i dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando; questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di euro 2.500;
- i) le spese sanitarie sostenute in Italia per:
- 1. trasporto in ambulanza;
 - 2. onorari dei medici e, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
 - 3. rette di degenza;
 - 4. cure, medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- in conseguenza di lesioni subite dal Contraente o suoi addetti in occasione di eventi garantiti dalla presente Sezione di polizza, tentati o avvenuti all'interno dei locali contenenti i beni assicurati; questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di euro 5.000;
- j) le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 15.4 "Procedura per la valutazione del danno", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito; questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di euro 5.000.

ART. 11.2 MERCI E MACCHINARI PRESSO TERZI

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 11.1 "Rischio assicurato" (Combinazione A o B), ed a parziale deroga dell'art. 13.1 "Esclusioni" lettera h), la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a seguito di furto, rapina ed estorsione dei beni assicurati quando tali eventi accadono:

- 1) durante la partecipazione a esposizioni, fiere e mostre nel territorio italiano; alla presente condizione non si applica quanto previsto all'art. 12.2 "Condizioni di operatività della garanzia";
- 2) quando sono temporaneamente in deposito presso terzi, nel territorio italiano, per pulizia, manutenzione, conservazione, riparazione o lavorazione, purché custoditi all'interno di fabbricati.

La garanzia opera con un limite di indennizzo per sinistro del 25% della somma assicurata con il massimo di euro 10.000.

ART. 11.3 CONDIZIONI SPECIALI

Le seguenti condizioni integrano le norme della presente Sezione quando essa è riferita ad uno o più dei rischi di seguito indicati:

A. **AUTORIMESSE:** l'assicurazione è estesa ai furti commessi in qualsiasi modo durante le ore di apertura dell'autorimesse con presenza delle persone addette al servizio. Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli assicurati, commesso durante le ore di apertura dell'autorimessa è compreso nell'assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi.

Sono esclusi dall'assicurazione le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per singolo sinistro.

B. **STAZIONI DI SERVIZIO** (per veicoli a motore, distributori di carburante, stazioni di lavaggio automatico):

1. la garanzia furto dei valori si intende estesa al furto dei valori commesso sugli impianti di erogazione situati nell'area di pertinenza della stazione di servizio, a condizione che i valori stessi siano custoditi all'interno di mezzi di custodia.

Questa garanzia è applicata con l'applicazione di:

- uno scoperto del 20% per singolo sinistro;
- un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo del 30% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di euro 5.000.

2. La garanzia rapina dei valori si intende estesa alla rapina commessa sugli addetti al rifornimento di carburante quando si trovano nell'area di pertinenza della stazione di servizio.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- uno scoperto del 20% per singolo sinistro;
- un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo del 30% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di euro 5.000.

3. È compreso il furto del carburante situato nei serbatoi interrati situati in area all'aperto, anche se sprovvista di recinzioni, purché nell'ambito dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza.

La garanzia è operante sempreché sia riscontrabile rottura o scasso di serramenti o altri congegni di chiusura dei serbatoi stessi.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- uno scoperto del 20% per singolo sinistro;
- un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo del 30% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di euro 5.000.

C. **ESERCIZI CHE PREVEDONO L'UTILIZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI** (per l'erogazione di merci pertinenti l'esercizio): l'assicurazione è estesa al furto del contenuto e agli eventuali valori dei distributori automatici trovantesi all'esterno dell'attività assicurata, a condizione che siano stabilmente ancorati al suolo o al fabbricato.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20% per singolo sinistro.

Per il furto dei valori trovantesi all'interno dei distributori automatici la garanzia è prestata con un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo del 30% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di euro 5.000.

D. **ESERCIZI COMMERCIALI SENZA ADDETTI:** premesso che per esercizi commerciali senza addetti si intendono le attività:

- indicate nell'elenco delle attività assicurabili come "Lavanderia a gettoni" oppure "Distributori automatici organizzati in locali ad essi esclusivamente dedicati";
- svolte in locali aperti al pubblico 24/24 h ovvero senza chiusura notturna;

la Società, a parziale deroga dell'art. 11.1 "Rischio assicurato", indennizza i danni da furto commessi violando, mediante rottura o scasso, il distributore/cambio monete.

La garanzia si intende operante unicamente per i locali dotati di sistema di videosorveglianza attivo 24/24 h.

E. **COMMERCIO AMBULANTE:** premesso che l'Assicurato risulta in possesso di regolare autorizzazione in base alla normativa vigente, l'assicurazione opera per la rapina delle merci e delle attrezzature che si trovano negli spazi ove si svolge l'attività. È inoltre garantita la rapina dei valori.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo del 30% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di euro 5.000.

ART. 11.4 CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le seguenti Condizioni Facoltative valgono solo se sono state acquistate e richiamate sulla scheda di polizza; per le presenti Condizioni Facoltative possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti.

A. AUMENTO TEMPORANEO DELLA SOMMA ASSICURATA MERCI

In aumento a quanto previsto alla partita Contenuto e fino all'ulteriore concorrenza della somma indicata alla relativa partita, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci a seguito di quanto previsto dalla presente Sezione. La maggior somma opera per i periodi indicati sulla scheda di polizza. Il premio relativo a quest'estensione di garanzia rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società, anche se la giacenza effettiva delle merci risultasse inferiore a quella assicurata, senza alcuna possibilità di variazione del periodo assicurato.

B. IMPIANTI FOTOVOLTAICI E TERMICO SOLARI

Ad integrazione di quanto previsto nella definizione di "Contenuto", la garanzia si intende prestata per il furto dei pannelli dell'impianto fotovoltaico e/o dei collettori solari dell'impianto termico solare, al servizio dell'azienda assicurata e posti nell'ubicazione indicata sulla scheda di polizza.

La presente estensione di garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui i pannelli assicurati sono fissati;
- b) qualora l'impianto sia montato ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo, esso dovrà essere provvisto di almeno uno dei seguenti sistemi antifurto:
 - tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli e relativi sostegni dovranno essere saldati o avere la testa spaccata;
 - tutti i pannelli dovranno essere incollati ai relativi supporti;
 - i pannelli dovranno essere dotati di un chip al loro interno che consenta il "riconoscimento" da parte dell'inverter;
 - essere dotati di un sistema antifurto di localizzazione GPS.

La mancata adozione da parte dell'Assicurato di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta l'applicazione, da parte della Società, di uno scoperto del 50%, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12.5 "Delimitazione degli scoperti". Se al momento del sinistro l'impianto fotovoltaico o termico solare è coperto per il rischio furto da specifico contratto di assicurazione separato, la presente estensione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra assicurazione.

Sono comunque esclusi dalla presente estensione di garanzia gli impianti montati a terra e/o nelle pertinenze esterne.

C. PORTAVALORI

La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza alla relativa partita, indennizza la perdita di valori in conseguenza di rapina, estorsione o scippo commessi sulla persona dell'Assicurato o degli addetti all'attività assicurata, durante il trasferimento al domicilio dell'Assicurato, a banche, fornitori, clienti o viceversa, all'esterno dei locali indicati nella scheda di polizza nei quali si svolge l'attività assicurata.

La garanzia è inoltre estesa al furto:

- in seguito ad infortunio o malore della persona incaricata del trasporto;
- con destrezza limitatamente al caso in cui la persona incaricata abbia indosso o a portata di mano i valori.

Qualora l'assicurazione sia riferita all'attività di stazione di servizio (per veicoli a motore, distributori di carburante, stazioni di lavaggio automatico la garanzia si intende operante al di fuori dell'area di pertinenza della stazione di servizio.

La garanzia non opera se la persona che trasporta i valori all'esterno dei locali ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%.

D. MERCI ED ATTREZZATURE TRASPORTATE

(Acquistabile solo con Combinazione B)

La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza alla relativa partita, i danni di furto, rapina ed estorsione, subiti dalle merci ed attrezzature assicurate durante il trasporto su autocarri (no rimorchi o semirimorchi) e autovetture propri o detenuti in leasing, usufrutto o noleggio, condotti dall'Assicurato o dagli addetti (vedi definizione) all'attività assicurata.

La garanzia è valida esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 22.00 per i trasporti connessi all'attività indicata sulla scheda di polizza, avvenuti sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Resta inteso che, per l'operatività della presente garanzia, è necessario che, ai fini della garanzia furto, i veicoli lasciati incustoditi devono essere chiusi a chiave, non telonati o aperti e con i vetri completamente chiusi e dotati di impianto d'allarme inserito e funzionante. Il furto deve pertanto avvenire a seguito di effrazione o scasso dei suddetti mezzi di chiusura o rottura dei vetri del veicolo stesso.

Non sono indennizzabili i danni:

- a) ammanco o smarrimento, mancata consegna;
- b) merci ed attrezzature poste su automezzi di portata lorda superiore ai 35 quintali;
- c) ai prodotti farmaceutici, tabacchi, preziosi, valori ed oggetti d'arte.

Qualora dette merci ed attrezzature risultassero coperte da polizza Trasporti che garantisca i medesimi rischi, la presente polizza opererà in eccedenza a quanto già eventualmente assicurato.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500.

E. VALORI IN MEZZI DI CUSTODIA

La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita indicata sulla scheda di polizza, indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti da furto, rapina ed estorsione di gioielli e preziosi, collezioni e valori, riposti in mezzi di custodia aventi le caratteristiche costruttive e di funzionamento descritte nel Glossario e posti nei locali assicurati nella scheda di polizza aventi le caratteristiche costruttive previste all'art. 12.2 "Condizioni di operatività della garanzia", lett. A).

Limitatamente alla garanzia furto la Società indennizza i danni a condizione che:

- i valori siano riposti in mezzi di custodia o in cassetti chiusi a chiave;
- l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato i mezzi di custodia o i cassetti chiusi a chiave mediante rottura, scasso od uso fraudolento di chiavi o abbia asportato totalmente il mezzo di custodia.

Relativamente alle garanzie rapina ed estorsione, questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

Relativamente alla garanzia furto detto scoperto viene applicato qualora i valori siano riposti in cassetti chiusi a chiave.

F. FRANCHIGIA

Per tutti i danni a cose, le garanzie della Sezione Furto e Rapina sono prestate con l'applicazione di una franchigia assoluta per sinistro, pari a quanto indicato nella scheda di polizza. Per le garanzie che già prevedono scoperti e/o franchigie inferiori a tale importo, l'indennizzo sarà effettuato comunque con l'applicazione di tale franchigia, fermi eventuali franchigie e/o scoperti minimi superiori.

G. FUSTELLE FARMACEUTICHE

Ad integrazione di quanto definito nella definizione di Valori, di cui al Glossario di polizza, e nel solo caso in cui sia assicurata una farmacia, la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza alla relativa partita, i danni conseguenti ad uno degli eventi assicurati nella presente Sezione di polizza, subiti dalle fustelle custodite nella farmacia assicurata. L'indennizzo per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa non potrà essere superiore alla somma assicurata a questo titolo.

H. MEZZI SPECIFICI DI PROTEZIONE E DI CHIUSURA DEI LOCALI

L'art. 12.2 "Condizioni di operatività della garanzia" lettera B) si intende abrogato e sostituito dalla presente Condizione Facoltativa:

L'assicurazione per i danni di furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- 1) serramenti di legno pieno di spessore minimo di 15 mm, o di acciaio dello spessore minimo di 0,8 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;

2) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 cm e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm².

Nel caso in cui i mezzi di protezione e chiusura utilizzati per commettere il furto non siano conformi a quelli sopra descritti, la garanzia furto si intenderà operante con l'applicazione di uno scoperto del 25% qualora ricorrano i casi previsti dall'art. 11.1 "Rischio assicurato", lett. a).

I. IMPIANTO DI ALLARME CON TRASMISSIONE A DISTANZA DI EVENTI

L'Assicurato assume l'impegno di mantenere funzionante e sempre in perfetta efficienza l'impianto di allarme con trasmissione a distanza di eventi installato nei locali adibiti all'attività per la quale è prestata la garanzia e contenenti le cose assicurate. Egli ne curerà la regolare manutenzione e lo attiverà ogni qualvolta i locali rimarranno incustoditi.

La Società indennizzerà il danno previa detrazione di uno scoperto del 15% qualora, in caso di sinistro, detto impianto, per qualsiasi motivo non connesso a palesi manomissioni effettuate dai ladri, non entrase in funzione.

J. BENI ALL'APERTO IN AREA RECINTATA

La Società indennizza l'Assicurato, fino a concorrenza della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza per questa garanzia, dei danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina di attrezzatura, merci e cose particolari, che si trovano all'aperto e/o sotto fabbricati aperti purché siano all'interno dell'area recintata e nell'ambito dell'ubicazione indicata in polizza. Le recinzioni devono essere realizzate in muratura o in metallo, di altezza non inferiore ai due metri e devono essere chiuse da cancelli o porte in metallo o lega metallica di altezza non inferiore ai due metri chiuse con serrature o idonei congegni di chiusura. La garanzia è operante sempreché sia riscontrabile nella recinzione e/o nei cancelli o nei relativi congegni di chiusura scasso o rottura degli stessi. Nel caso di assicurazione di veicoli il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli assicurati, è compreso nell'assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi; sono esclusi dall'assicurazione le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto. Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20% per singolo sinistro.

K. GUASTI ED ATTI VANDALICI CAGIONATI DAI LADRI

(Acquistabile solo con Combinazione A)

La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita indicata sulla scheda di polizza, i danneggiamenti, compresi gli atti vandalici, cagionati dai ladri ai beni assicurati, ai locali che li contengono ed alle parti di fabbricato costituenti i locali stessi, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

Per gli impianti di erogazione situati nell'area di pertinenza delle stazioni di servizio, per i distributori automatici e per le attività senza addetti, si intendono compresi i guasti cagionati dai ladri fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 1.000 per sinistro e di euro 3.000 per anno assicurativo.

Sono esclusi i danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio.

Sono inoltre compresi i guasti cagionati dall'intervento delle Autorità a seguito di furto, rapina o estorsione.

12. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



ART. 12.1 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E FORMA DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti al Contenuto, posto nei locali assicurati e nelle relative pertinenze e/o dipendenze.

Il Contenuto è assicurato in base al valore a nuovo, fanno eccezione:

- le merci, gli oggetti d'arte e i preziosi sui quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale;
 - le merci vendute in attesa di consegna sulle quali l'assicurazione è prestata al prezzo di vendita;
 - i valori sui quali l'assicurazione è prestata per il valore nominale;
 - per gli effetti personali del Contraente e degli addetti sui quali l'assicurazione è prestata in base al valore allo stato d'uso.
- Le garanzie della presente Sezione di polizza vengono prestate nella forma "a Primo Rischio Assoluto"; l'indennizzo verrà pertanto liquidato senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 15.9 "Assicurazione parziale".

ART. 12.2 CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

A) Caratteristiche costruttive dei locali contenenti le cose assicurate

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che i locali contenenti le cose assicurate abbiano le pareti perimetrali ed i solai confinanti con l'esterno, con altra unità immobiliare o con spazi di uso comune, realizzati in muratura, calcestruzzo gettato in opera, elementi prefabbricati in cemento, materiali metallici di pari robustezza utilizzati nell'edilizia, vetrocemento armato, vetro antisfondamento. Le coperture devono essere realizzate in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari (o con lucernari protetti da inferriate), o in vetrocemento armato totalmente fisso, qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

Qualora i locali assicurati non dovessero essere conformi alle predette caratteristiche costruttive, la garanzia sarà operante con applicazione di uno scoperto del 20%. Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluyente ai fini dell'introduzione del ladro nei locali contenenti le cose assicurate.

Qualora l'attività sia svolta in un chiosco l'assicurazione è prestata a condizione che lo stesso sia costruito con pareti perimetrali e copertura in materiali incombustibili, vetrocemento armato, vetro antisfondamento; la garanzia è sempre operante con l'applicazione di uno scoperto del 20% per singolo sinistro.

B) Mezzi di protezione e di chiusura dei locali (normali)

Durante le ore di chiusura e senza la presenza di addetti nei locali contenenti le cose assicurate la garanzia è operante a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali stessi contenenti le cose assicurate, situata a meno di 4 m in linea verticale dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi: robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fisse nel muro.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci che non consentano l'accesso ai locali senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura e/o protezione.

Se l'introduzione nei locali avviene violando le aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli sopra descritti mediante rottura, scasso, effrazione o sfondamento, la garanzia sarà operante con applicazione di uno scoperto del 20%. Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluyente ai fini dell'introduzione del ladro nei locali contenenti le cose assicurate.

Qualora i locali siano posti all'interno di un Centro Commerciale o strutture simili, le caratteristiche costruttive ed i mezzi di chiusura possono non essere conformi a quanto richiesto ai precedenti punti A) e B), purché lo siano quelli del Centro Commerciale o struttura simile.

ART. 12.3 FRANCHIGIA ASSOLUTA PER CLASSE DI RISCHIO 4

In caso di sinistro furto che colpisca un'attività classificata nella classe di rischio 4, come indicato al capitolo "ELENCO DELLE ATTIVITÀ ASSICURABILI", determinato a termini di polizza, sarà applicata una franchigia del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di euro 2.000.

Detta franchigia, se operante in concomitanza con un altro limite di indennizzo espresso in percentuale, eventualmente previsto, verrà considerata come minimo assoluto.

ART. 12.4 FURTO COMMESO UTILIZZANDO VEICOLI DI PROPRIETÀ O IN USO ALL'ASSICURATO

Qualora il furto sia commesso utilizzando veicoli, targati o no, che si trovano nei locali assicurati o nell'area in uso all'Assicurato:

- per l'effrazione dei mezzi di protezione e di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate

o

- per l'asportazione delle cose assicurate dall'ubicazione indicata nella scheda di polizza;

la Società corrisponderà l'importo di danno indennizzabile previa detrazione di uno scoperto del 20%, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.

Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, la stessa verrà considerata scoperto minimo, fermo lo scoperto in misura percentuale.

ART. 12.5 DELIMITAZIONE DEGLI SCOPERTI

In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali degli stessi vengono unificate nella misura del 30%.

13. CHE COSA NON È ASSICURATO



ART. 13.1 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi;

b) verificatisi in occasione:

- di incendi ed esplosioni o derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; sono altresì esclusi i danni verificatisi in connessione diretta o indiretta con energia nucleare o materiale radioattivo o armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;

- di terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione di acqua marina, inondazioni, alluvioni, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 1. da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 2. da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere, salvo quanto indicato all'art. 11.1 "Rischio assicurato" lett. e) delle Condizioni di Assicurazione;
 3. da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
 4. da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24.00 del 15° giorno;
- f) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;
- g) subiti da merci e valori nei distributori automatici esterni, e subiti dai distributori automatici stessi;
- h) subiti dai beni:
 - all'aperto o posti in spazi di uso comune (salvo quanto previsto dalla Condizione Facoltativa J "Beni all'aperto in area recintata", se operante), oppure
 - posti in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata nella scheda di polizza (salvo quanto previsto dalla garanzia di cui all'art. 11.2 "Merci e macchinari presso terzi");
- i) indiretti, quali profitti sperati, i danni dal mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi; nonché;
- j) gli ammanchi e gli smarrimenti riscontrati in occasione di inventari, verifiche e controlli;
- k) il furto con destrezza e in ogni caso il furto di cose assicurate durante l'esercizio del commercio ambulante.

14. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



ART. 14.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente ad ogni singola ubicazione assicurata, salvo eventuali maggiori franchigie riportate sulla scheda di polizza e relative all'art. 11.3 "Condizioni Facoltative" – F. Franchigia, in caso di sinistro verranno applicate franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come sottoelencati.

GARANZIA PRESTATO O BENE ASSICURATO	FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO	
			COMBINAZIONE A	COMBINAZIONE B
Cose particolari (vedi definizioni)	— — —	— — —	30% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 2.500	30% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 15.000
Valori e preziosi (vedi definizioni)	— — —	— — —	10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 2.500	10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 5.000

GARANZIA PRESTATO O BENE ASSICURATO	FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO	
			COMBINAZIONE A	COMBINAZIONE B
Oggetti d'arte (vedi definizioni)	---	---	euro 5.000 per singolo oggetto	euro 10.000 per singolo oggetto
Effetti personali del Contraente e degli addetti (vedi definizioni)	---	---	euro 2.500	euro 5.000
Art. 11.1 lettera d - Guasti cagionati dai ladri (limitatamente agli impianti di erogazione situati nell'area di pertinenza delle stazioni di servizio, ai distributori automatici ed alle attività senza addetti)	---	---	---	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 1.000 per sinistro e di euro 3.000 per anno assicurativo
Art. 11.1 lettera f) - Vetrinette esterne	---	10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 500	---	
Art. 11.1 lettera g) - Duplicazione di documenti personali	---	---	---	euro 500
Art. 11.1 lettera h) - Sostituzione di serrature	---	---	---	euro 2.500
Art. 11.1 lettera i) - Spese sanitarie	---	---	---	euro 5.000
Art. 11.1 lettera j) - Spese e onorari dei periti	---	---	---	euro 5.000
Art. 11.2 Merci e macchinari presso terzi	---	---	25% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 10.000 per sinistro	
Art. 11.3 lettera A. - Condizioni Speciali – Autorimesse	---	10%	---	
Art. 11.3 lettera B. punto 1. Condizioni speciali – Stazioni di servizio per furto dei valori custoditi all'interno di mezzi di custodia degli impianti di erogazione	---	20%	30% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo	
Art. 11.3 lettera B. punto 2. Condizioni speciali – Stazioni di servizio per rapina dei valori commessa su addetti al rifornimento	---	20%	30% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo	
Art. 11.3 lettera B. punto 3. Condizioni speciali – Stazioni di servizio per furto in serbatoi interrati	---	20%	30% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo	
Art. 11.3 lettera C. Condizioni speciali – Distributori automatici	---	20%	Per il furto dei soli valori posti all'interno dei distributori: 30% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo	
Art. 11.3 lettera E. - Condizioni speciali – Commercio ambulante	---	---	30% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo	

GARANZIA PRESTATO O BENE ASSICURATO		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO	
				COMBINAZIONE A	COMBINAZIONE B
Art. 12.2 - Caratteristiche costruttive e Mezzi di protezione e di chiusura dei locali		---	20%	---	
Art. 12.2 - qualora assicurato chiosco - Caratteristiche costruttive e Mezzi di protezione e di chiusura dei locali		---	20%	---	
Art.12.3 - Franchigia per classe di rischio 4		10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di euro 2.000	---	---	
Art. 12.4 - Furto utilizzando veicoli di proprietà		---	20%	---	
ART. 11.3 CONDIZIONI FACOLTATIVE		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO	
B.	Impianti fotovoltaici e termico solari	---	50% per mancanza sistemi di sicurezza	---	
C.	Portavalori	---	10%	---	
D.	Merci e attrezzature trasportate	---	10% con il minimo di euro 500	---	
E.	Valori in mezzi di custodia	---	20% per rapina, estorsione e furto in cassetti chiusi a chiave	---	
H.	Mezzi specifici di protezione e chiusura dei locali	---	25% per mezzi di chiusura non conformi	---	
I.	Impianto di allarme con trasmissione a distanza di eventi	---	15% per mancata rispondenza ai requisiti richiesti o per impianto non in funzione	---	
J.	Beni all'aperto in area recintata	---	20%	---	
K.	Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri (limitatamente agli impianti di erogazione situati nell'area di pertinenza delle stazioni di servizio, ai distributori automatici ed alle attività senza addetti)	---	---	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 1.000 per sinistro e di euro 3.000 per anno assicurativo	



15. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 15.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 15.2 DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- 2) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- 3) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Società, precisando, in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- 4) conservare le tracce ed i residui del sinistro senza per questo avere diritto ad indennità alcuna, salvo le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità e per l'eventuale ripristino dell'attività, fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l'accertamento del danno e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data della denuncia di sinistro;
- 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento atto alle operazioni peritali; dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni sinistrati; ciò ai fini di consentire, ove ne esistano i presupposti, che venga data applicazione alla disciplina dell'art. 1910 del Codice Civile;
- 6) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

ART. 15.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali del reato, i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 15.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a. direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;

b. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito deve intervenire soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 15.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti, nell'assolvimento del loro mandato, devono:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
3. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di sinistro, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
4. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti contrattualmente;
5. procedere alla stima ed alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni peritali anzidette di cui ai punti 4. e 5. sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, o di violazioni dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale, quando si abbia ricorso al terzo Perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 15.6 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o rubate - avevano al momento del sinistro, è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 12.1 "Valore delle cose assicurate e forma di assicurazione", la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di beni secondo i seguenti criteri:

1. per il fabbricato si stima il valore a nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate al netto del valore residuo, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n. 10 del 28/01/1977 art. 6 e D.M. n. 801 del 19/05/1977 e successive modificazioni).
2. per il macchinario, attrezzatura e arredamento: si stima il valore a nuovo dei beni al momento del sinistro e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi;

3. per gli oggetti d'arte e i preziosi: si stima il valore commerciale e si deduce il valore di eventuali recuperi;
4. per le merci: si stima il valore commerciale e si deduce il valore di eventuali recuperi;
5. per i valori: si stima il valore nominale;
6. per le apparecchiature elettroniche e gli impianti ad impiego mobile: si stima il valore a nuovo dei beni al momento del sinistro e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi;
7. per le cose particolari: l'ammontare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, ridotto in relazione allo stato, all'uso e all'utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento di affezione o artistico o scientifico, sostenute entro il termine di 1 anno dalla data del sinistro;
8. per le fustelle farmaceutiche: l'ammontare del danno è dato valutando l'importo del credito relativo a quelle andate distrutte al netto dei tickets incassati. Ai fini di tale stima, in assenza di documentazione, si calcola:
 - a. l'importo ottenuto dalla Azienda Sanitaria quale rimborso, nell'anno solare precedente, per il periodo corrispondente a quello intercorso tra l'ultima consegna delle fustelle farmaceutiche all'Azienda Sanitaria e il momento del sinistro;
 - b. la media dei rimborsi ottenuti nel semestre precedente alla predetta ultima consegna;
 - c. la media dei rimborsi ottenuti nello stesso semestre dell'anno solare precedente.L'ammontare del danno viene determinato dal prodotto dell'importo di cui al punto a) per il rapporto degli importi di cui ai punti b) e c), con il massimo della somma assicurata, dedotto il valore di rimborso delle prescrizioni di cui sopra rimaste non sottratte né distrutte.
Qualora l'Assicurato sia in grado di dimostrare, con apposita documentazione, l'importo delle prescrizioni mediche sottratte e/o distrutte, l'ammontare del danno verrà determinato in base ai duplicati esibiti;
9. per gli effetti personali del Contraente e degli addetti: si stima il valore allo stato d'uso.
Per qualsiasi bene mobile fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il valore allo stato d'uso.

ART. 15.7 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a. la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b. l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c. il loro valore è dato dalla somma da essi riportata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART. 15.8 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 15.9 ASSICURAZIONE PARZIALE

(non operante per le garanzie prestate a primo rischio assoluto)

Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 15.6 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" risulta che il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata e il valore risultante al momento del sinistro.

ART. 15.10 DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

(non operante per le garanzie prestate a primo rischio assoluto)

A parziale deroga dell'art. 15.9 "Assicurazione parziale" si conviene che la regola proporzionale ivi prevista non trova applicazione qualora i valori di ciascuna partita non superino del 20% (ridotto al 10% qualora sia indicato "NO" nella casella "Indicizzazione" della scheda di polizza) le rispettive somme assicurate. In caso detto limite risulti superato, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza.

I beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno sono assicurati senza l'applicazione della regola proporzionale sino alla prima scadenza anniversaria.

Qualora nella Sezione Incendio sia stata prescelta la "Combinazione B", in caso di sinistro indennizzabile, il cui importo liquidabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, non supera l'importo di euro 7.500, la Società indennizza tale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 15.9 "Assicurazione parziale".

ART. 15.11 COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse Sezioni verranno applicati una sola volta gli scoperti e/o franchigie nella misura corrispondente all'importo più elevato.

ART. 15.12 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo i casi previsti dall'Art.1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 15.13 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 13.1 "Esclusioni" lettera c).

ART. 15.14 COESISTENZA DI ASSICURAZIONE TRASPORTI

Se al momento del sinistro le merci rubate o danneggiate sono coperte da assicurazione per i rischi di furto e incendio e anche da polizza di assicurazione contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze di sicurtà contro i rischi di trasporto e sino alla concorrenza della somma assicurata con la presente polizza.

L'Assicurato perciò si obbliga in caso di sinistro a dar visione alla Società della o delle polizze originali di sicurtà contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite da sinistro.

ART. 15.15 OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 15.16 ASSICURAZIONE DELLE MERCI AL PREZZO DI VENDITA

Se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna.

Ove il prezzo di vendita superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture contabili.

ART. 15.17 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO O DELL'ANTICIPO INDENNIZZO PRIMA DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DELLA CHIUSA INCHIESTA

Se il procedimento giudiziario indicato al precedente art. 15.13 "Pagamento dell'indennizzo" si riferisce a reati diversi da quello previsto all'art. 642 del Codice Penale, ma comunque rilevanti ai fini della valutazione dell'operatività della garanzia, la Società può subordinare il pagamento dell'indennizzo o dell'anticipo indennizzo alla presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa stipulata con altra compagnia beneviva dalla Società da parte del Contraente:

- per un importo pari all'indennizzo o anticipo di indennizzo, maggiorato dell'interesse (prime rate) annuale;
- per tutta la durata fino alla consegna del certificato di chiusa inchiesta alla Società;
- accettata dalla Società.

Qualora dal "certificato di chiusa inchiesta" o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di esclusione della garanzia, la Società è autorizzata ad escutere la fideiussione per un importo pari a quello pagato a titolo di indennizzo o anticipo indennizzo, maggiorato degli interessi (prime rate) maturati fino alla data di incasso dell'importo stesso.

La Società rinuncia al certificato di chiusa inchiesta nei casi di danni non attribuibili a "fatto reato" (es. danni alle cose assicurate da eventi atmosferici, da bagnamento ecc.).

ART. 15.18 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE IN CASO DI SINISTRO - REINTEGRO AUTOMATICO

Qualora in caso di sinistro l'ammontare del danno sia superiore al 20% della somma assicurata, la stessa ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti. Resta però inteso che tale importo, a richiesta dell'Assicurato e previa conferma della Società, potrà essere reintegrato dalle ore 24.00 del giorno in cui si è verificato il sinistro mediante il pagamento del rateo di premio da corrispondere in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di recesso di cui all'art. 3.2 "Facoltà di recesso a seguito di sinistro".

SEZIONE ELETTRONICA

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza e solo in relazione alle ubicazioni per le quali sono state richiamate.



16. CHE COSA POSSO ASSICURARE

ART. 16.1 RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga ad indennizzare, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate, installate se di tipo fisso e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso, in particolare da:

1. imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra;
2. mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
3. rovesciamenti di liquidi in genere;
4. traboccamento, rigurgito della rete fognaria;
5. gelo, ghiaccio;
6. correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, anche se conseguenti a fulmini. I danni da fenomeni elettrici di origine esterna sono compresi in garanzia a condizione che le apparecchiature assicurate siano protette contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati.

Nel caso in cui la sovratensione colpisca l'apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione, il danno viene liquidato con l'applicazione di uno scoperto del 25% dell'indennizzo dovuto. Nel caso in cui, al momento del sinistro, non esistano i sistemi di protezione o stabilizzazione conformi alle norme di installazione e funzionamento previste dal costruttore, i danni imputabili a variazioni di tensioni nella rete elettrica d'alimentazione sono indennizzabili con l'applicazione di uno scoperto del 40% a carico dell'Assicurato.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 250 per ogni sinistro.

La Società, inoltre, indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:

- a) il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti a far data dall'ultima copia di sicurezza effettuata con frequenza almeno mensile, purché l'evento sia conseguenza diretta di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellatura per errore o a cestinatura per svista. Se la ricostruzione non è necessaria o comunque non avviene entro 1 anno dal giorno del sinistro vengono indennizzate le sole spese sostenute per il riacquisto dei supporti dati privi di informazioni.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione per singolo sinistro di:

- uno scoperto del 10% con il minimo di euro 300;
- un limite di indennizzo del 40% della somma assicurata per Apparecchiature elettroniche;

- b) la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, purché conseguente a sinistro che abbia interessato le cose assicurate con la presente Sezione. Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari o comunque non

avvengono entro 1 anno dal sinistro, il Contraente/ Assicurato decade dal diritto all'indennizzo. Il Contraente/Assicurato deve ottenere dal fornitore, limitatamente al software in licenza d'uso, all'atto dell'acquisto dei programmi, l'impegno, in caso di perdita dei programmi, a fornire una copia degli stessi, pena il decadimento del diritto all'indennizzo. Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 250 per ogni sinistro.

La Società rimborsa inoltre, nel limite della somma assicurata, le spese documentate per:

- c) demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro. Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite del 10% dell'indennizzo;
- d) rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare le apparecchiature elettroniche assicurate e illese, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione. Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite del 10% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500;
- e) gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che la Società indennizza i suddetti onorari una sola volta.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite del 10% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500.

ART. 16.2 CONDIZIONE FACOLTATIVA

La seguente Condizione Facoltativa vale solo se è stata acquistata e richiamata sulla scheda di polizza; per la presente Condizione Facoltativa possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti.

A. MAGGIORI COSTI

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normalmente necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- 1) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- 2) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- 3) prestazioni di servizi da terzi.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati e/o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano e/o provocano ulteriori danni materiali e diretti agli impianti o alle apparecchiature;
- e) danni ai supporti di dati;
- f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

Nei limiti della somma assicurata alla relativa partita, l'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto".

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 500 per ogni sinistro.

17. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



ART. 17.1 MEZZI DI CHIUSURA

Limitatamente ai danni da furto, la garanzia è operante nei termini previsti dall'art. 12.2 "Condizioni di operatività della garanzia".

Qualora l'assicurazione sia prestata per un'attività che si svolge in un chiosco la garanzia è operante con l'applicazione di uno scoperto del 25% per singolo sinistro.

18. CHE COSA NON È ASSICURATO



ART. 18.1 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazione, limitatamente alla parte direttamente colpita;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi ai lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi all'esterno del luogo di installazione originario per le cose fisse;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- h) a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luci, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- i) per smarrimento od ammanchi;
- j) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi;
- k) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione di acqua marina, inondazioni, alluvioni, cedimento o franamento del terreno, valanghe e slavine, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- l) causati da incendi ed esplosioni o derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; sono altresì esclusi i danni verificatisi in connessione diretta o indiretta con energia nucleare o materiale radioattivo o armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

m) derivanti da eventi garantiti nelle sezioni Incendio e/o Furto e Rapina. In caso di attivazione della sezione Incendio e/o Furto e Rapina, la presente sezione opera soltanto per la parte di danno eccedente il danno indennizzabile nell'ambito delle predette sezioni. Eventuali scoperti e/o franchigie previste nelle predette sezioni rimangono comunque a carico dell'Assicurato e non sono oggetto della presente sezione;

n) ai supporti di suono e di immagine e a parti accessorie e intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;

o) causati da macchine elettriche o elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario (DATA RISK); sono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario;

p) e/o le perdite riguardanti la distruzione, la modifica, la perdita o l'alterazione di dati, di programmi o di software, l'interruzione del flusso di dati, il funzionamento non corretto di hardware, di software o di chips integrati, se non riconducibili ad un danno materiale e diretto indennizzabile. La sola distruzione, la modifica, la perdita o l'alterazione di dati, di programmi o di software, l'interruzione del flusso di dati, il funzionamento non corretto di hardware, di software o di chips integrati non costituisce un danno materiale e diretto indennizzabile.

Sono altresì esclusi i rispettivi danni indiretti.

Pertanto, a titolo esemplificativo, sono escluse le seguenti tipologie di danni causati o risultanti da:

- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso ed utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno del Contraente, non autorizzati dal Contraente stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
- smagnetizzazione, errata registrazione di dati, cestinatura per svista;
- impossibilità di utilizzo, da mancata disponibilità od accessibilità, utilizzo improprio di dati, software o programmi per computer;
- atti dolosi ed anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza.

q) indiretti, quali profitti sperati, i danni da mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi;

r) subiti da beni in leasing, se già altrimenti assicurati per un evento garantito in polizza.

s) causati da guasti senza concorso di cause esterne.

Sono inoltre esclusi i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi per la ricerca ed identificazione dei difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- eliminazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne;
- spese di intervento o di sostituzione di componenti sostenute per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico dell'impianto anche se non presente un contratto di manutenzione.

19. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



ART. 19.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di sinistro verranno applicate franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come sottoelencati.

GARANZIA PRESTATO O BENE ASSICURATO	FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 16.1 lettera a) - Supporto dati	---	10% con il minimo di euro 300	40% della somma assicurata per le Apparecchiature elettroniche
Art. 16.1 lettera b) – Programmi	250	---	---
Art. 16.1 lettera c) – Spese di demolizione e sgombero	---	---	10% dell'indennizzo
Art. 16.1 lettera d) – Spese di rimozione e ri-collocamento beni illesi	---	---	10% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500
Art. 16.1 lettera e) – Onorari del perito	---	---	10% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500
Fenomeni elettrici (senza danneggiamento dei sistemi di protezione esistenti)	---	25%	---
Fenomeni elettrici (se non esistenti sistemi di protezione)	---	40%	---
Per tutte le altre tipologie di danno	250	---	---
Limitatamente ai danni da furto ed attività svolta in un chiosco	---	25%	---
ART. 16.2 CONDIZIONE FACOLTATIVA	FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A. Maggiori costi	500	---	---

20. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



ART. 20.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 20.2 DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- 2) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- 3) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Società, precisando, in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- 4) conservare le tracce ed i residui del sinistro senza per questo avere diritto ad indennità alcuna, salvo le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità e per l'eventuale ripristino dell'attività, fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l'accertamento del danno e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data della denuncia di sinistro;
- 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento atto alle operazioni peritali; dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni sinistrati; ciò ai fini di consentire, ove ne esistano i presupposti, che venga data applicazione alla disciplina dell'art. 1910 del Codice Civile;
- 6) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

ART. 20.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali del reato, i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 20.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito deve intervenire soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 20.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
3. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di sinistro; svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
4. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti contrattualmente;
5. procedere alla stima ed alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni peritali anzidette di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al Terzo Perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 20.6 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o rubate - avevano al momento del sinistro, è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni agli articoli "Cose assicurate e forma di assicurazione", la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di beni secondo i seguenti criteri:

1. per il fabbricato si stima il valore a nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate al netto del valore residuo, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n. 10 del 28/01/1977 art. 6 e D.M. n. 801 del 19/05/1977 e successive modificazioni).
Laddove, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione Incendio, il costo di ricostruzione dovesse subire incrementi in conseguenza di mutate normative costruttive, la determinazione del danno indennizzabile, relativamente alle sole componenti strutturali del fabbricato, ne terrà conto in misura non superiore al 5% del costo di ricostruzione delle stesse;
2. per il macchinario, attrezzatura e arredamento: si stima il valore a nuovo dei beni al momento del sinistro e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi;
3. per gli oggetti d'arte e i preziosi: si stima il valore commerciale e si deduce il valore di eventuali recuperi;
4. per le merci: si stima il valore commerciale e si deduce il valore di eventuali recuperi;
5. per i valori: si stima il valore nominale;
6. per le apparecchiature elettroniche e gli impianti ad impiego mobile:
 - A. Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
 - a. si stima l'importo totale delle spese di riparazione necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro valutate secondo i costi al momento del sinistro;
 - b. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.
 - L'indennizzo sarà calcolato sottraendo dall'importo stimato come da A.a. l'importo stimato come da A.b.

B. Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- a. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, dell'impianto o dell'apparecchio colpito dal sinistro stesso;
- b. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo sarà calcolato sottraendo dall'importo stimato come da B.a. l'importo stimato come da B.b.

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed opera a condizione che:

- i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di acquisto a nuovo;
- il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari e comunque entro sei mesi dalla data del sinistro;
- il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di uno dei tre alinea precedenti, si applicano le norme che seguono:

- c. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio allo stato d'uso;
- d. si stima, allo stato d'uso, il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo sarà calcolato sottraendo dall'importo stimato come da B.c. l'importo come stimato da B.d.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come da A., eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come da B.

La Società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento;

7. per le cose particolari: l'ammontare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, ridotto in relazione allo stato, all'uso e all'utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento di affezione o artistico o scientifico, sostenute entro il termine di 1 anno dalla data del sinistro;
 8. per le fustelle farmaceutiche: l'ammontare del danno è dato valutando l'importo del credito relativo a quelle andate distrutte al netto dei tickets incassati. Ai fini di tale stima, in assenza di documentazione, si calcola:
 - a. l'importo ottenuto dalla Azienda Sanitaria quale rimborso, nell'anno solare precedente, per il periodo corrispondente a quello intercorso tra l'ultima consegna delle fustelle farmaceutiche all'Azienda Sanitaria e il momento del sinistro;
 - b. la media dei rimborsi ottenuti nel semestre precedente alla predetta ultima consegna;
 - c. la media dei rimborsi ottenuti nello stesso semestre dell'anno solare precedente.L'ammontare del danno viene determinato dal prodotto dell'importo di cui al punto a) per il rapporto degli importi di cui ai punti b) e c), con il massimo della somma assicurata, dedotto il valore di rimborso delle prescrizioni di cui sopra rimaste non sottratte né distrutte.
Qualora l'Assicurato sia in grado di dimostrare, con apposita documentazione, l'importo delle prescrizioni mediche sottratte e/o distrutte, l'ammontare del danno verrà determinato in base ai duplicati esibiti;
 9. per gli effetti personali del Contraente e degli addetti: si stima il valore allo stato d'uso.
- Per qualsiasi bene mobile fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il valore allo stato d'uso.

ART. 20.7 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a. la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b. l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c. il loro valore è dato dalla somma da essi riportata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART. 20.8 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 20.9 COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse Sezioni verranno applicati una sola volta gli scoperti e/o franchigie nella misura corrispondente all'importo più elevato.

ART. 20.10 ASSICURAZIONE PARZIALE

(Non operante per le garanzie prestate a primo rischio assoluto)

Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 20.6 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" risulta che il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata e il valore risultante al momento del sinistro.

ART. 20.11 DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

(non operante per le garanzie prestate a primo rischio assoluto)

A parziale deroga dell'art. 20.10 "Assicurazione parziale" si conviene che la regola proporzionale ivi prevista non trova applicazione qualora i valori di ciascuna partita non superino del 20% (ridotto al 10% qualora sia indicato "NO" nella casella "Indicizzazione" della scheda di polizza) le rispettive somme assicurate. In caso detto limite risulti superato, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza.

I beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno sono assicurati senza l'applicazione della regola proporzionale sino alla prima scadenza anniversaria.

Qualora nella Sezione Incendio sia stata prescelta la "Combinazione B", in caso di sinistro indennizzabile, il cui importo liquidabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, non supera l'importo di euro 7.500, la Società indennizza tale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 20.10 "Assicurazione parziale".

ART. 20.12 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo i casi previsti dall'Art.1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 20.13 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione - il pagamento - qualora il danno sia superiore al 70% del valore a nuovo - sarà effettuato con le seguenti modalità:

1. entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'indennizzo del danno secondo la valutazione allo stato d'uso;
 2. entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 1., determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo, calcolato in base all'art. 20.6 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".
- Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano comunque entro trentasei mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 18.1 "Esclusioni", lettera a).

ART. 20.14 COESISTENZA DI ASSICURAZIONE TRASPORTI

Se al momento del sinistro le merci rubate o danneggiate sono coperte da assicurazione per i rischi di furto e incendio e anche da polizza di assicurazione contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze di sicurezza contro i rischi di trasporto e sino alla concorrenza della somma assicurata con la presente polizza.

L'Assicurato perciò si obbliga in caso di sinistro a dar visione alla Società della o delle polizze originali di sicurezza contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite da sinistro.

ART. 20.15 OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 20.16 ASSICURAZIONE DELLE MERCI AL PREZZO DI VENDITA

Se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna.

Ove il prezzo di vendita superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture contabili.

ART. 20.17 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO O DELL'ANTICIPO INDENNIZZO PRIMA DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DELLA CHIUSA INCHIESTA

Se il procedimento giudiziario indicato al precedente art. 20.13 "Pagamento dell'indennizzo" si riferisce a reati diversi da quello previsto all'art. 642 del Codice Penale, ma comunque rilevanti ai fini della valutazione dell'operatività della garanzia, la Società può subordinare il pagamento dell'indennizzo o dell'anticipo indennizzo alla presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa stipulata con altra compagnia beneviva dalla Società da parte del Contraente:

- per un importo pari all'indennizzo o anticipo di indennizzo, maggiorato dell'interesse (prime rate) annuale;
- per tutta la durata fino alla consegna del certificato di chiusa inchiesta alla Società;
- accettata dalla Società.

Qualora dal "certificato di chiusa inchiesta" o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di esclusione della garanzia, la Società è autorizzata ad escutere la fideiussione per un importo pari a quello pagato a titolo di indennizzo o anticipo indennizzo, maggiorato degli interessi (prime rate) maturati fino alla data di incasso dell'importo stesso.

La Società rinuncia al certificato di chiusa inchiesta nei casi di danni non attribuibili a "fatto reato" (es. danni alle cose assicurate da eventi atmosferici, da bagnamento ecc.).

ART. 20.18 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il Contraente e verso le persone delle quali risponde ai sensi di legge, nonché verso le società controllate, consociate o collegate del Contraente.

ART. 20.19 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE IN CASO DI SINISTRO - REINTEGRO AUTOMATICO

Qualora in caso di sinistro l'ammontare del danno sia superiore al 20% della somma assicurata, la stessa ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti. Resta però inteso che tale importo, a richiesta dell'Assicurato e previa conferma della Società, potrà essere reintegrato dalle ore 24.00 del giorno in cui si è verificato il sinistro mediante il pagamento del rateo di premio da corrispondere in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di recesso di cui all'art. 3.2 "Facoltà di recesso a seguito di sinistro".

SEZIONE CRISTALLI

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza.



21. CHE COSA POSSO ASSICURARE

ART. 21.1 RISCHIO ASSICURATO

La Società rimborsa le spese sostenute per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, escluse quelle previste all'art. 23.1 "Esclusioni", delle lastre assicurate, anche se di proprietà di terzi, con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione. Sono comunque comprese le rotture anche se causate con colpa grave dell'Assicurato, o determinate da dolo e colpa grave dei familiari conviventi o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Per le presenti condizioni opera il limite di indennizzo previsto all'art. 22.2 "Limiti di indennizzo".

22. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



ART. 22.1 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata per il valore a nuovo.

ART. 22.2 LIMITI DI INDENNIZZO

Resta convenuto che la Società non pagherà, per singola lastra, importo superiore a quello indicato sulla scheda di polizza. In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un'annualità assicurativa, importo superiore alla somma assicurata.

23. CHE COSA NON È ASSICURATO



ART. 23.1 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende le rotture:

- a. determinate da dolo dell'Assicurato;
- b. derivanti dal crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro di locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- c. verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- d. verificatesi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e. causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, incendio, fulmine, scoppi, esplosioni, gelo;
- f. di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti; g. di lucernari e di lastre aventi valore artistico;
- h. di sorgenti luminose e i danni subiti dalle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.



24. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 24.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 24.2 DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- 2) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- 3) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Società, precisando, in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

- 4) conservare le tracce ed i residui del sinistro senza per questo avere diritto ad indennità alcuna, salvo le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità e per l'eventuale ripristino dell'attività, fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l'accertamento del danno e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data della denuncia di sinistro;
- 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento atto alle operazioni peritali; dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni sinistrati; ciò ai fini di consentire, ove ne esistano i presupposti, che venga data applicazione alla disciplina dell'art. 1910 del Codice Civile;
- 6) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento.
- L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

ART. 24.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali del reato, i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 24.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito deve intervenire soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 24.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
3. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di sinistro; svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;

4. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti contrattualmente;
5. procedere alla stima ed alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni peritali anzidette di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al Terzo Perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 24.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i beni assicurati – illesi, danneggiati o distrutti – avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 22.1 "Valore delle cose assicurate" la determinazione del danno viene eseguita secondo il seguente criterio:

- per le lastre, si stima il valore a nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi;
- per i beni assicurati fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il valore allo stato d'uso.

ART. 24.6 LIMITE DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile la Società non è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 24.7 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

È data facoltà al Contraente di scegliere, durante la fase di accertamento di danno, se rendere operante il presente punto. Dietro richiesta del Contraente, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che sia sottoscritto dalle Parti un verbale che sancisca che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 15.000. L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta e non prima che venga redatto tra le Parti un verbale contenente l'indicazione del danno e che venga prodotta la documentazione richiesta. L'anticipo non potrà comunque essere superiore a euro 250.000, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d'uso.

ART. 24.8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia, determinato l'indennizzo dovuto e identificato, con la fattiva collaborazione del Contraente, il beneficiario dello stesso, provvede entro 25 giorni al pagamento. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti all'art. 23.1.a (rotture causate con dolo dei soggetti indicati).

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza.

In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato sulla scheda di polizza.



25. CHE COSA POSSO ASSICURARE

ART. 25.1 RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'attività identificata nella scheda di polizza, così come definita nella definizione presente nel Glossario di polizza.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare al Contraente/Assicurato per i danni dolosamente cagionati a terzi dalle persone delle quali il Contraente/Assicurato debba rispondere.

L'assicurazione, oltreché per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata, vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per fatto proprio o per fatto di persone delle quali debbano rispondere in relazione a tutti i rischi, anche quelli sussidiari ed accessori, alla normale conduzione dell'azienda, compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni derivanti:

- a) dall'esercizio della mensa aziendale o del bar interno;
- b) dalla proprietà e/o gestione nell'ambito aziendale di distributori automatici di cibi, bevande e/o merci inerenti l'attività aziendale assicurata;
- c) dall'esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non;
- d) dalla proprietà di cani da guardia; questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 150 per ogni sinistro;
- e) dalla partecipazione a mostre, mercati, esposizioni e fiere, compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio degli stand;
- f) dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni, tende da sole, ovunque installati sul territorio dello Stato italiano. L'assicurazione non comprende i danni verificatisi alle opere e alle cose sulle quali gli stessi sono installati o applicati;
- g) dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata, comprese le dipendenze e gli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino, compresi parchi e alberi ad alto fusto, gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, comprese antenne o paraboliche radio-telericeventi, eventuali giochi per bambini.

Sono compresi inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni:

- 1) da mancata rimozione di neve e/o ghiaccio;
 - 2) da spargimento d'acqua, purché conseguenti a rotture di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato; questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 250 per ogni sinistro;
 - 3) alle condutture ed agli impianti sotterranei di proprietà di terzi nonché impianti sottotraccia, che siano conseguenza diretta di attività di manutenzione ordinaria o straordinaria svolta personalmente dall'Assicurato. Per i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 ed eventuali modifiche o integrazioni, la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
 - 4) durante i lavori di ordinaria manutenzione di fabbricati se svolti in economia dall'Assicurato stesso;
- h) dall'uso di apparecchiature elettroniche in genere poste al servizio del pubblico;
- i) dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, svolti in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso siti all'interno dell'Azienda;
- j) dallo svolgimento del servizio antincendio interno oppure dall'intervento diretto degli addetti dell'Azienda per tale scopo;
- k) dall'organizzazione di visite guidate all'interno dei locali nei quali si svolge l'attività assicurata, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale, anche presso terzi;
- l) dall'organizzazione di gite aziendali, con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto;
- m) dall'impiego da parte dell'Assicurato e/o degli addetti di biciclette e mezzi di trasporto a mano, sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno;
- n) da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento merce. Limitatamente alle predette operazioni sono compresi i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, ferma l'esclusione dei danni alle cose oggetto delle attività stesse nonché il rischio della circolazione dei veicoli a motore.
- Limitatamente ai danni a cose, questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 150.
- o) da attività collaterali affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, esclusivamente per la sola Responsabilità Civile in qualità di committente.

ART. 25.2 DANNI DA PRODOTTI SOMMINISTRATI O VENDUTI

A parziale deroga dell'art. 27.1 "Esclusioni" lett. m), l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente, ai sensi di legge, per danni cagionati dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti stessi.

L'assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio o difetto originario dei seguenti prodotti per i quali il Contraente riveste la qualifica di produttore:

- a) per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nei locali facenti parte dell'attività aziendale dichiarata;
 - b) per i prodotti cosmetici (compresi saponi) di produzione propria venduti nell'esercizio di profumerie e centri estetici;
 - c) per i prodotti galenici (compresi eventuali prodotti cosmetici) di produzione propria venduti nell'esercizio di farmacie.
- Per i danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in tempi diversi, è considerato unico sinistro.

La presente estensione di garanzia vale esclusivamente per le attività che prevedono la vendita diretta dei beni prodotti. L'assicurazione è operante per danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, entro la data di validità della polizza e causati da cose vendute e somministrate, o comunque consegnate, durante il periodo di validità della garanzia.

ART. 25.3 TRATTAMENTO DATI PERSONALI DI TERZI

A parziale deroga dell'art. 27.1 "Esclusioni" lett. i), l'assicurazione comprende i danni derivanti da perdite patrimoniali cagionate a terzi dall'Assicurato ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, compresi i clienti e, a parziale deroga dell'art. 27.2 "Soggetti non considerati terzi" lett. c) i prestatori di lavoro, in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- una franchigia di euro 250;
- un limite di risarcimento di euro 50.000 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 25.4 RIVALSE ENTI PREVIDENZIALI

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalle azioni di rivalsa esperite da enti previdenziali ed assistenziali, nei termini previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

ART. 25.5 RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI ADDETTI

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla Responsabilità Civile personale degli addetti del Contraente:

- entro il massimale R.C.T. per danni a persone o cose involontariamente cagionati a terzi;
- entro il massimale R.C.O. indicato all'art. 25.8 "Condizioni Facoltative" punto A., per infortuni sul lavoro causati ad altri addetti; nello svolgimento delle loro mansioni per conto del Contraente.

Sono compresi eventuali incarichi ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, incluso il ruolo di "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione".

ART. 25.6 COMMITTENZA

L'assicurazione opera per la Responsabilità Civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per:

COMMITTENZA AUTO:

1. i danni cagionati a terzi dagli addetti, purché abilitati alla guida ai sensi delle norme vigenti al momento del sinistro, in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà o in usufrutto del Contraente o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate, ove il trasporto sia consentito dalla legge, ed è operante, a deroga dell'art. 26.4 "Operatività territoriale della garanzia", esclusivamente entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;

COMMITTENZA LAVORI:

2. i danni derivanti:
 - a) da lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta nella scheda di polizza. Per la committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 ed eventuali modifiche o integrazioni, la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. La presente garanzia, limitatamente ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, opera esclusivamente se da tali eventi derivino in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definito dall'art. 583 del Codice Penale;

- b) da lavori di posa e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e simili, ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
 - c) da lavori di pulizia e manutenzione di impianti e attrezzature presso l'azienda assicurata;
 - d) da operazioni di consegna delle cose vendute;
 - e) i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori ed i loro addetti, mentre eseguono i lavori o i servizi per conto dell'Assicurato stesso, purché il rapporto sottostante sia conforme alla normativa in vigore;
 - f) i danni subiti dagli appaltatori/subappaltatori e loro addetti, purché il rapporto sottostante sia conforme alla normativa in vigore, fermo quanto stabilito alla precedente lettera a).
- È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili diversi dagli addetti.

ART. 25.7 LAVORI PRESSO TERZI

A parziale deroga dell'art. 27.1 "Esclusioni", lett. k) punto 7, in caso di lavori presso terzi, l'assicurazione comprende i danni verificatisi durante lo svolgimento dei lavori al di fuori dell'ambito dell'azienda, quali installazione, rimozione, manutenzione e riparazione, ivi compresi quelli ai locali nei quali si svolgono i lavori.

Limitatamente ai danni a cose, la presente garanzia opera con:

- uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250;
- un limite di risarcimento di euro 200.000.

ART. 25.8 DANNI DA INCENDIO

A parziale deroga dell'art. 27.1 "Esclusioni" lett. h), l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile per i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato destinato all'esercizio dell'attività assicurata e/o del relativo contenuto di proprietà del Contraente o da lui detenuto. In caso di operatività, per il medesimo sinistro, di quanto previsto all'art. 6.3 "Ricorso terzi e locatari" e art. 6.5 "Condizioni Facoltative" punto A, la presente garanzia opera dopo esaurimento del massimale delle predette garanzie.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- una franchigia di euro 250 per singolo sinistro;
- un limite di risarcimento di euro 200.000 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 25.9 CONDIZIONI SPECIALI

Le seguenti condizioni integrano le norme della presente Sezione quando riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati:

A. STAZIONI DI SERVIZIO (per veicoli a motore, distributori di carburante, stazioni di lavaggio automatico): l'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà di impianti, attrezzature, manufatti.

L'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento o sottoposti ai lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nel luogo ove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e manutenzione meccanica; la garanzia comprende inoltre i danni causati dal carburante venduto, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto, ferma restando l'esclusione di danni da furto o di incendio.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia per singolo sinistro di euro 100.

B. AUTORIMESSE E AUTOSILI: l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di impianti di lavaggio e di un'officina meccanica con non più di tre addetti. L'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia, sotto rifornimento, sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nel luogo ove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione e non siano diretta

conseguenza dei lavori di riparazione e manutenzione meccanica; la garanzia comprende inoltre i danni causati dal carburante venduto, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto, ferma restando l'esclusione di danni da furto o da incendio. Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia per singolo sinistro di euro 250 per ogni veicolo danneggiato.

C. FARMACIE: la validità della garanzia è subordinata al possesso da parte degli addetti alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

D. BAR - BIRRERIE, PANINOTECHE, PUB: la garanzia non comprende i rischi relativi all'esercizio di sale da ballo, sale da giochi, servizi di alloggio.

E. RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE: la garanzia non comprende i rischi relativi all'esercizio di sale da giochi, servizi di alloggio.

F. PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTI E SOLARIUM CON TRATTAMENTI ESTETICI: sono compresi in garanzia i danni di morte o lesioni personali derivanti dall'applicazione di tinture, decoloranti e prodotti per permanenti, nonché l'eventuale servizio di manicure/pedicure e da trattamenti estetici, purché gli addetti siano in possesso dei requisiti eventualmente richiesti dalla normativa per l'attività da essi svolta, nonché dall'effettuazione, ove richiesto, dei necessari controlli medici ovvero, in alternativa, alla presentazione da parte dei clienti di dichiarazione medica scritta attestante l'idoneità ad essere sottoposti ai trattamenti o ad usufruire delle attrezzature ed impianti.

G. COMMERCIO AMBULANTE: premesso che l'Assicurato esercita l'attività di commercio ambulante la garanzia comprende la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di venditore ambulante purché in possesso di regolare autorizzazione e svolta nei luoghi in cui è autorizzato ad esercitare tale attività. L'assicurazione comprende i danni causati durante lo svolgimento di allestimento, conduzione e smontaggio, su aree idonee, di strutture atte a svolgere l'attività di commercio ambulante. Sono operanti franchigie, scoperti, limiti di risarcimento previsti agli artt. 25.1 "Rischio assicurato", 25.2 "Danni da prodotti somministrati o venduti", 25.3 "Trattamento dati personali di terzi", e 25.10 "Condizioni facoltative" punto A. (se operante).

ART. 25.10 CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le seguenti Condizioni Facoltative valgono solo se sono state acquistate e richiamate sulla scheda di polizza; per le presenti Condizioni Facoltative possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di risarcimento esposti.

A. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO GLI ADDETTI (R.C.O.)

A parziale deroga dell'art. 27.2 "Soggetti non considerati terzi" lett. c), l'assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato per morte o invalidità permanente degli addetti, da infortunio sul lavoro verificatosi mentre svolgono la loro attività per conto del Contraente. La garanzia R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Non costituisce causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'I.N.A.I.L. se ciò deriva da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L.

In caso di infortunio sul lavoro occorso:

a) agli addetti soggetti all'obbligo assicurativo I.N.A.I.L.;

b) agli addetti non soggetti all'obbligo assicurativo I.N.A.I.L.;

c) a qualsiasi altro soggetto che partecipi, anche solo occasionalmente, all'attività oggetto dell'assicurazione;

il limite di risarcimento della garanzia R.C.O. si applica sia per le richieste di risarcimento della persona infortunata che per quelle degli aventi diritto, nonché per le rivalse degli enti previdenziali ed assistenziali e ciò anche nel caso in cui i predetti soggetti dovessero essere considerati terzi.

Restano ferme le esclusioni di cui all'art. 27.1 "Esclusioni".

Questa garanzia è prestata con l'applicazione, per singolo sinistro, di:

- una franchigia di euro 2.500;
- un limite di risarcimento pari al massimale assicurato riportato sulla scheda di polizza per la responsabilità civile con il massimo di euro 2.500.000.

B. MALATTIE PROFESSIONALI

A parziale deroga dell'art. 27.1 "Esclusioni" lettera p), l'assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti od omissioni commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione.

Il massimale previsto per questa garanzia rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- 1) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- 2) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, ispezioni per le quali l'Assicurato è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

L'assicurato ha l'obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, alla Società l'insorgenza di una malattia professionale e di seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 2.500 e con un limite di risarcimento pari al massimale assicurato riportato sulla scheda di polizza con il massimo di euro 2.500.000.

C. RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA

A. Degli installatori:

per gli Assicurati che effettuano lavori di installazione, manutenzione e riparazione relativi ad attività diverse da quelle indicate alle lettere B. e C. della presente Condizione Facoltativa, l'assicurazione si riferisce ai sinistri verificatisi dopo la consegna dei lavori e per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge.

Per le attività di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37/2008 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, la garanzia opera purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del D.M. medesimo.

La presente estensione di garanzia opera per lavori eseguiti e sinistri verificatisi durante l'efficacia dell'assicurazione, comunque non oltre 24 mesi successivi alla data di consegna dei lavori al committente e denunciati alla Società entro un anno dalla data di cessazione del presente contratto di assicurazione.

B. Da posa in opera di prodotti venduti dal Contraente nell'ambito dell'attività assicurata (solo errori di esecuzione):

per gli Assicurati che effettuano lavori di posa in opera di prodotti venduti da loro stessi nell'ambito dell'attività assicurata, l'assicurazione si riferisce ai sinistri verificatisi dopo la consegna dei lavori, per i quali sia stata rilasciata idonea documentazione fiscale e per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge.

La presente estensione di garanzia opera per lavori eseguiti e sinistri verificatisi durante l'efficacia dell'assicurazione, comunque non oltre 24 mesi successivi alla data di consegna dei lavori al committente e denunciati alla Società entro un anno dalla data di cessazione del presente contratto di assicurazione.

L'assicurazione non comprende i danni alle cose installate, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.

C. Degli autoriparatori (Legge n. 122 del 5 febbraio 1992):

limitatamente agli Assicurati che:

- esercitano in prevalenza attività di commercio di veicoli;
- svolgono con carattere strumentale ed accessorio attività di autoriparazione ai sensi della Legge n. 122/1992 e successive modifiche ed integrazioni,

l'assicurazione comprende esclusivamente i danni verificatisi dopo la consegna del veicolo al cliente e per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge.

La presente estensione di garanzia opera per lavori eseguiti e sinistri verificatisi durante l'efficacia dell'assicurazione, comunque non oltre 24 mesi successivi alla data di riconsegna del veicolo al committente e denunciati alla Società entro un anno dalla data di cessazione del presente contratto di assicurazione.

Limitatamente ai danni a cose, questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500 per ogni sinistro.

D. FRANCHIGIA

Per tutti i danni a cose, le garanzie della Sezione Responsabilità Civile sono prestate con l'applicazione di una franchigia assoluta per sinistro, pari a quanto indicato nella scheda di polizza. Per le garanzie che già prevedono franchigie e/o scoperti minimi inferiori a tale importo, il risarcimento sarà effettuato comunque con l'applicazione di tale franchigia, fermi eventuali franchigie e/o scoperti minimi superiori.

E. DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

A parziale deroga dell'art. 27.1 "Esclusioni", lett. k) punto 8, l'assicurazione comprende anche i danni cagionati a terzi derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile in base alla presente Sezione.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione, per singolo sinistro, di:

- uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500;
- un limite di risarcimento pari al 20% del massimale assicurato con il massimo di euro 300.000.

F. DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'art. 27.1 "Esclusioni" lett. a), l'assicurazione comprende anche i danni cagionati a terzi conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite esclusivamente a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture ed attrezzature dell'azienda assicurata.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500 per singolo sinistro;
- un limite di risarcimento di euro 250.000 per sinistro e per anno assicurativo.

G. ATTIVITÀ STAGIONALE

Premesso che l'Assicurato e/o Contraente dichiara che l'attività assicurata rimane aperta per un periodo inferiore all'anno, si precisa che durante il periodo di chiusura la garanzia di cui alla presente Sezione di polizza vale esclusivamente per la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione dei locali e degli impianti di pertinenza, compresi quelli sportivi e per la R.C.O., qualora operante.

H. AUMENTO LIMITE DI RISARCIMENTO PER LAVORI PRESSO TERZI

La garanzia di cui all'art. 25.7 "Lavori presso terzi" viene prestata con un limite di risarcimento pari al massimale indicato sulla scheda di polizza per la Responsabilità Civile verso Terzi con il massimo di euro 2.500.000.

I. LIMITAZIONE DELLA GARANZIA ALLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata alla sola Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato dalla proprietà del fabbricato indicato nella scheda di polizza, anche se locato a terzi, destinato ad attività aziendale, compresi recinzioni, cancelli, parchi, alberi, strade private e parcheggi, purché realizzati negli spazi adiacenti al fabbricato.

È compresa la Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato quale committente dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione del fabbricato, con esclusione dei lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato di proprietà del Contraente.

Qualora i locali facciano parte di un condominio, l'assicurazione è valida per la parte di fabbricato indicato nella scheda di polizza, ivi compresa la quota di responsabilità a carico del Contraente/Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivantegli da obblighi solidali con altri condomini.

Sono altresì compresi i danni derivanti da interruzione e sospensione di attività, nei termini stabiliti dall'art. 25.10 (Condizione Facoltativa E qualora operante) ed i danni da spargimento d'acqua e rigurgiti di fogne nei termini stabiliti dall'art. 25.1 "Rischio assicurato", lett. g), punto 2.

Fermo quanto stabilito all'art. 27.1 "Esclusioni" della presente Sezione, la garanzia non comprende i danni derivanti dalle attività esercitate nel fabbricato assicurato.

Qualora, in caso di sinistro, la somma assicurata dovesse essere inferiore al reale valore che il fabbricato aveva al momento del sinistro, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 10.6, punto 1), la Società procederà alla liquidazione del danno secondo quanto stabilito dagli artt. 10.10 e 10.11.

J. AUMENTO LIMITE DI RISARCIMENTO PER I DANNI DA INCENDIO

La garanzia di cui all'art. 25.8 "Danni da incendio" viene prestata con un limite di risarcimento di euro 500.000.

K. VEICOLI DI TERZI

La garanzia è operante per i danni cagionati ai veicoli targati di prestatori di lavoro o di terzi, parcheggiati o in sosta nell'ambito della sede aziendale del Contraente oppure in appositi parcheggi ad essi riservati. Il pagamento del risarcimento presuppone responsabilità del Contraente/Assicurato.

Restano comunque esclusi i danni da incendio, da furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui o nei mezzi stessi.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione, per singolo sinistro, di:

- una franchigia di euro 250;
- un limite di risarcimento di euro 50.000.

L. DANNI DA MOVIMENTAZIONE

A parziale deroga dell'art. 27.1 "Esclusioni", lett. r) la garanzia è operante per i danni conseguenti alle operazioni di movimentazione:

1. alle cose di terzi:

- a) sollevate per esigenze di carico e/o scarico, sempreché i danni in questione siano la conseguenza della caduta delle cose sollevate;
- b) movimentate, trasportate o rimorchiate nell'ambito della sede aziendale del Contraente e/o presso terzi;
Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso delle cose danneggiate;

2. ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose che si trovano sui mezzi stessi.

Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso dei mezzi di trasporto danneggiati ed i casi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- una franchigia di euro 500 per singolo sinistro per la garanzia di cui al precedente punto 1;
- una franchigia di euro 250 per singolo sinistro per la garanzia di cui al precedente punto 2;
- un limite di risarcimento di euro 25.000 per sinistro e per anno assicurativo.

M. SERVIZIO DI CATERING

A parziale deroga dell'art. 27.1 "Esclusioni", lett. k) punto 7, la garanzia è operante per i danni conseguenti al servizio di catering svolto presso terzi.

La garanzia comprende i danni:

1) cagionati da cibi e bevande somministrati dall'Assicurato, a condizione che:

- la somministrazione e la richiesta di danno avvengano durante il periodo di validità della polizza;
- il danno si manifesti entro 1 anno dalla somministrazione;

2) arrecati ai locali ove si esegue il servizio e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione, compresi i danni derivanti da incendio.

Sono esclusi i danni a beni di terzi in consegna o custodia all'Assicurato.

Questa garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 50% del massimale assicurato con il massimo di euro 500.000.

N. DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

A parziale deroga dell'art. 27.1 "Esclusioni", la garanzia è operante per i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia, comprese le operazioni di sollevamento, carico e scarico.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- una franchigia di euro 250 per singolo sinistro;
- un limite di risarcimento di euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo.

O. AFFIDAMENTO AUTO

A parziale deroga dell'art. 27.1 "Esclusioni", lett. b), l'assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni subiti dal conducente alla guida di autovetture di proprietà dell'Assicurato o a lui locate, a causa di difetti di manutenzione di cui il Contraente e/o l'Assicurato fosse ritenuto responsabile.

P. DANNI A COSE CAGIONATI DA TINTORIE, STIRERIE, LAVANDERIE

A parziale deroga dell'art. 27.1 "Esclusioni", lettera d), l'assicurazione si intende estesa ai danni alle cose in consegna o sottoposte a lavorazioni.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione per singolo sinistro di:

- una franchigia di euro 100 per ogni capo danneggiato;
- un limite di risarcimento di euro 1.000 per ogni capo danneggiato ed euro 10.000 per anno assicurativo.

Q. ELIMINAZIONE FRANCHIGIA R.C.O.

La garanzia di cui alla Condizione Facoltativa A "Responsabilità civile verso gli addetti (R.C.O.)" viene prestata senza applicazione della franchigia prevista.

26. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



ART. 26.1 ESTENSIONE QUALIFICA DI TERZI

A parziale deroga dell'art. 27.2 "Soggetti non considerati terzi" lettera c) della presente Sezione, sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione limitatamente alle lesioni corporali, escluse le malattie professionali:

- 1) i titolari ed i dipendenti di aziende che possono trovarsi nell'ambito dell'azienda, per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo di attrezzature ed impianti, pulizia, consegna, prelievo e rifornimento, comprese operazioni di carico e scarico;
- 2) i liberi professionisti, agenti, rappresentanti che abbiano rapporti con l'Assicurato e frequentino l'azienda o laboratorio per ragione del loro incarico;
- 3) i titolari ed i dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti e/o controlli.

ART. 26.2 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Il massimale/sottolimito previsto per ciascuna delle garanzie resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsa-

bilità di più Assicurati tra loro per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento.

ART. 26.3 MASSIMALE

L'assicurazione si intende prestata sino a concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza che rappresenta l'esposizione massima della Società per capitale, interessi e spese per ogni sinistro, anche nel caso in cui il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie di R.C.T. ed R.C.O.

I limiti di risarcimento previsti non si intendono in aggiunta al massimale, ma sono una parte dello stesso e rappresentano l'esposizione massima della Società per capitale, interessi e spese per la singola garanzia interessata (o estensione di garanzia) per ogni sinistro e, quando previsto, per periodo assicurativo annuo.

ART. 26.4 OPERATIVITÀ TERRITORIALE DELLA GARANZIA

L'assicurazione R.C.T. vale per i sinistri che si verificano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico. L'assicurazione R.C.T. comprende altresì i sinistri verificatisi in tutto il mondo se riconducibili a viaggi per trattative di affari, partecipazione a convegni, fiere, mercati, mostre ed esposizioni, compreso l'allestimento, la proprietà, il montaggio e lo smontaggio degli stands effettuato dall'Assicurato o dai suoi addetti.

L'assicurazione R.C.O. vale per i sinistri verificatisi in tutto il mondo.

ART. 26.5 DICHIARAZIONE NUMERO ADDETTI E SUA TOLLERANZA

Il premio della presente sezione è determinato in base al numero di addetti dell'esercizio commerciale al momento della stipula del contratto, come dichiarato dal Contraente ed indicato nella scheda di polizza.

Il premio rimane immutato e le garanzie attivate nella presente sezione mantengono invariata la loro efficacia anche se il numero di addetti dell'esercizio commerciale aumenta, nell'annualità in corso, di 1 unità (2 se il numero di addetti dichiarato dal Contraente ed indicato nella scheda di polizza è superiore a 5).

Ad ogni scadenza anniversaria della polizza il Contraente deve comunicare qualsiasi variazione alla Società che provvederà a rideterminare il premio per l'annualità seguente.

Fermo restando quanto sopra, se per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente il numero di addetti dichiarato risultasse minore dell'effettivo, i sinistri verificatisi nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti in egual misura.

27. CHE COSA NON È ASSICURATO



ART. 27.1 ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) dovuti a contaminazione ambientale, inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, nonché i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento, inquinamento luminoso e/o acustico;
- b) dovuti a proprietà e circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore (compresi

- carrelli elevatori, macchine operatrici semoventi, ecc.), nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, qualora soggetti all'assicurazione obbligatoria, fatto salvo quanto previsto all'art. 21.6 "Committenza" punto 1. e art. 21.8 "Condizioni facoltative" punto O. "Affidamento auto" (qualora operante);
- c) dovuti ad impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro o che non abbia compiuto il 16° anno di età; (l'abilitazione scaduta non comporta esclusione se la stessa viene rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro, salvo che il mancato rinnovo sia la conseguenza diretta delle lesioni subite dalla persona che ha condotto/azionato il veicolo/macchinario/impianto);
- d) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori limitatamente alle sole parti delle cose direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;
- e) a fabbricati o a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
- f) ad aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;
- g) dovuti a furto, smarrimento e mancata e/o errata consegna;
- h) dovuti a incendio, esplosione e scoppio e danneggiamento di cose dell'Assicurato o di terzi da lui detenute a qualsiasi titolo;
- i) patrimoniali puri, cioè non conseguenti a danni a persone o cose;
- j) dovuti al risarcimento a carattere punitivo di qualunque natura;
- k) derivanti:
1. da detenzione o impiego di esplosivi;
 2. da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; sono esclusi i danni verificatisi in connessione diretta o indiretta con energia nucleare o materiale radioattivo o armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
 3. direttamente o indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;
 4. da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge;
 5. da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare, non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;
 6. dall'attività professionale inerente alle attività medico-sanitarie, termali e della cura e della bellezza della persona;
 7. da attività svolte presso terzi;
 8. da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
- l) verificatisi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici;
- m) cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi (salvo quanto previsto all'art. 25.2 "Danni da prodotti somministrati o venduti"). Sono altresì escluse le spese e gli oneri sostenuti per accertare le cause del danno e per il ritiro e/o la sostituzione di qualsiasi prodotto dal mercato e l'importo pari al controvalore;
- n) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- o) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- p) derivanti da malattie professionali, tabacco, compreso il fumo attivo e passivo, e contagio dal virus HIV;
- q) subiti da lavoratori irregolari;
- r) verificatisi in occasione di operazioni di carico, scarico e movimentazione di cose;
- s) di qualsiasi natura derivanti dall'utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- t) dovuti a umidità, stillicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali;
- u) di cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti;
- v) direttamente o indirettamente conseguenti a guerra, atti di terrorismo o sabotaggio, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare per:

w) le richieste di risarcimento danni da rapporto di lavoro subordinato (EPL – Employment Practice Liability), quali: licenziamento ingiustificato o illecito, illeciti relativi a mancate assunzioni o promozioni, discriminazione relativa a età, sesso, razza, religione ecc., molestie sessuali e razziali, mobbing, violazione delle norme sulla protezione dei dati, ritorsioni, diffamazione e calunnia, atti vessatori in ambito lavorativo in genere.

La Società, relativamente alla garanzia prevista all'art. 25.2 "Danni da prodotti somministrati o venduti", non indennizza inoltre i danni:

- derivanti da forme di distribuzione o di vendita diverse da quelle autorizzate dall'Assicurato;
- riconducibili a modifiche attuate intenzionalmente dal venditore/distributore sul prodotto.

Relativamente all'art. 25.10 "Condizioni facoltative" punto B. "Malattie professionali", la garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi inclusa quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi o superiori finalizzati o meno a emarginare o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. mobbing, bossing).

Relativamente all'art. 25.10 "Condizioni facoltative" punto C. "Responsabilità civile postuma", l'assicurazione non comprende inoltre i danni:

- a) alle parti che erano direttamente oggetto di riparazione, manutenzione, sostituzione o installazione da parte dell'Assicurato prima della riconsegna del veicolo al cliente;
- b) causati da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c) conseguenti a mancato uso o disponibilità del veicolo;
- d) verificatisi dopo la cessazione del contratto di assicurazione.

Relativamente all'art. 25.10 "Condizioni facoltative" punto C. "Responsabilità civile postuma" lett. A., l'assicurazione non comprende i danni:

- a. agli impianti, alle attrezzature od alle cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi, nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità;
- b. da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c. da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le cose in genere sono destinati;
- d. da mancato intervento manutentivo;
- e. a veicoli a motore, natanti e loro parti;
- f. da lavori edili e stradali in genere;
- g. verificatisi dopo la cessazione del contratto di assicurazione.

Relativamente all'art. 25.10 "Condizioni facoltative" punto F. "Danni da inquinamento accidentale", la garanzia non opera:

- per qualsiasi altro tipo di inquinamento o inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze;
- in caso di inquinamento conseguente alla consapevole mancata osservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite, in vigore al momento del sinistro, da parte dei rappresentanti legali del Contraente;
- in caso di inquinamento conseguente alla consapevole mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali del Contraente;
- in assenza di danno di terzo: ne consegue che l'inquinamento del terreno di proprietà del Contraente non costituisce evento assicurato. In questo contesto "proprietà" equivale ad affitto o comodato d'uso o simili, trattandosi di alternative economiche alla proprietà del terreno stesso;
- per i danni alle specie, agli habitat naturali o ad ecosistemi;
- per i danni a terzi che, pur derivando da una rottura accidentale di impianti o condutture, siano conseguenza di un rilascio graduale nel tempo della sostanza inquinante.

Relativamente all'art. 25.7 "Lavori presso terzi", sono esclusi i danni alle cose:

- che a qualsiasi titolo sono detenute dall'Assicurato;
- sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente oggetto di lavorazione.

Relativamente all'art. 25.8 "Responsabilità civile per i danni da incendio", l'assicurazione non comprende:

- i danni a cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei prestatori di lavoro ed i mezzi di trasporto di terzi sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i beni di terzi sugli stessi mezzi trasportati;
- i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Relativamente all'art. 25.10 "Condizioni facoltative" punto N. "Danni a cose in consegna e custodia", l'assicurazione non comprende i danni:

- ad oggetti preziosi, denaro, valori bollati, titoli di credito e valori in genere;
- alle cose trasportate al di fuori dei locali aziendali;
- agli immobili e alle cose utilizzate o detenute a titolo di locazione finanziaria.

ART. 27.2 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il Contraente/Assicurato, il coniuge, i conviventi di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando il Contraente non sia una persona fisica, il rappresentante legale, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a), qualora subiscano danni a cose;
- c) gli addetti e tutti coloro che indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività descritta nella scheda di polizza, fatto salvo quanto stabilito all'art. 25.4 "Rivalse enti previdenziali" e all'art. 25.6 "Committenza" punto 1. e punto 2. lettera f).

28. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



ART. 28.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo eventuali maggiori franchigie riportate sulla scheda di polizza e relative all'art. 25.10 "Condizioni facoltative" punto D. "Franchigia", in caso di sinistro verranno applicate franchigie, scoperti e limiti di risarcimento come sottoelencati.

GARANZIA PRESTATATA	FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO
Art. 25.1 lettera d) - Danni causati da cani da guardia	150	---	---
Art. 25.1 lettera g) punto 2) - Danni da spargimento d'acqua	250	---	---
Art. 25.1 lettera n) - Danni da prelievo, consegna e rifornimento merci	150	---	---
Art. 25.3 - Errato trattamento dei dati personali	250	---	euro 50.000 per sinistro e per anno assicurativo
Art. 25.7 – Lavori presso terzi	---	10% con il minimo di euro 250	Euro 200.000 (Elevato fino al massimale assicurato per la RCT con il massimo di euro 2.500.000 se acquistata Condizione Facoltativa H "Aumento limite di risarcimento per lavori presso terzi")
Art. 25.8 – Danni da incendio	250	---	Euro 200.000 (Elevato fino ad euro 500.000 se acquistata Condizione Facoltativa J "Aumento limite di risarcimento per i danni da incendio")
Art. 25.9 lettera A. - Condizioni speciali – Stazioni di servizio	100	---	---
Art. 25.9 lettera B. - Condizioni speciali – Autorimesse e autosili – Danni ai veicoli in consegna o custodia	250	---	---

ART. 25.10 CONDIZIONI FACOLTATIVE		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO
A.	Responsabilità civile verso gli addetti (R.C.O.)	2.500	— — —	il massimale assicurato per R.C.T. con il massimo di euro 2.500.000
B.	Malattie professionali	2.500	— — —	il massimale assicurato per R.C.T. con il massimo di euro 2.500.000
C.	Responsabilità civile postuma	— — —	10% con il minimo di euro 500	— — —
E.	Danni da interruzione attività o sospensione attività di terzi	— — —	10% con il minimo di euro 500	20% del massimale assicurato con il massimo di euro 300.000
F.	Danni da inquinamento accidentale	— — —	10% con il minimo di euro 500	50% del massimale assicurato con il massimo di euro 250.000 per sinistro e per anno assicurativo
K.	Veicoli di terzi	250	— — —	euro 50.000
L.	Danni da movimentazione	500 per danni alle cose 250 per danni ai mezzi di trasporto	— — —	euro 25.000 per sinistro e per anno assicurativo
M.	Servizio di catering	— — —	— — —	50% del massimale assicurato per R.C.T. con il massimo di euro 500.000 per sinistro e per anno assicurativo
N.	Danni alle cose di terzi in consegna e custodia	250	— — —	euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo
P.	Danni a cose cagionati da tintorie, stirerie e lavanderie	100 per ogni capo danneggiato	— — —	euro 1.000 per ogni capo danneggiato euro 10.000 per anno assicurativo



29. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 29.1 DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro il Contraente:

1. deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile;
2. è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al precedente punto 1. ed all'art. 25.2 "Gestione delle vertenze di danno – spese legali".

Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

ART. 29.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE TUTELA LEGALE

A norma del D.Lgs 209/05, artt. 163/4 - 173/4 e correlati, la gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it,
- mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: sinistri@ARAG.it,
- fax per invio nuove denunce di sinistro: 045 8290557,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045 8290449.



30. CHE COSA POSSO ASSICURARE

ART. 30.1 SPESE LEGALI OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro e per anno assicurativo riportato sulla scheda di polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, a tutela dei diritti del Contraente per i casi assicurati indicati sulla scheda di polizza e relativi a fatti inerenti l'esercizio dell'attività assicurata.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti) anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. 30.3 "Gestione del caso assicurativo" punto 4.;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo art. 34.3 "Gestione del caso assicurativo" comma 5;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 C.P.P.);
- le spese di giustizia;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta;
- le spese sostenute dal Contraente e/o Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;

- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (Legge 23 dicembre 1999 n. 488, art. 9 e D. Lgs. 11 marzo 2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 30.1 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale", punto 3.

ART. 30.2 CASI ASSICURATIVI

A. DIFESA PENALE

Le garanzie previste all'art. 30.1 "Spese legali oggetto dell'assicurazione" valgono per:

1. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività descritta nella scheda di polizza, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.- c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto;
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività descritta nella scheda di polizza, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, nei casi di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 c.p.p.) o nei casi in cui sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di euro 5.000, in attesa della definizione del giudizio.

B. DIFESA CIVILE

Le garanzie previste all'art. 30.1 "Spese legali oggetto dell'assicurazione" valgono per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

C. PACCHETTO SICUREZZA

Le garanzie previste all'art. 30.1 "Spese legali oggetto dell'assicurazione" vengono prestate agli Assicurati per:

- 1) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- 2) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 C.P.);
- 3) proporre opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a euro 250.

La presente garanzia opera in parziale deroga dell'art. 32.1 "Esclusioni" lettera b) per la materia amministrativa.

Quanto precisato al presente punto C. vale per i casi di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi di seguito riportati:

a) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/2008 e successive disposizioni normative e regolamentari).

Le prestazioni garantite operano a tutela del Contraente a tutela dei diritti degli Assicurati, in qualità di:

- Responsabile dei lavori;
- Coordinatore per la progettazione;
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- Legali Rappresentanti;
- Dirigenti;
- Preposti;
- Medico competente;
- Responsabili dei servizi di prevenzione;
- Lavoratori dipendenti.

Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente.

Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Commitente dei lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D. Lgs. 106/2009.

b) TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679 e normativa nazionale integrativa e vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali).

Le garanzie coprono il Contraente, titolare del trattamento.

Le garanzie previste vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui al Regolamento UE 2016/679.

Le garanzie valgono per:

1. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni,
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi previsti. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La presente garanzia opera in deroga a quanto prescritto all'art. 28.1 "Esclusioni" lettera f) per il dolo degli assicurati,
3. l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a euro 250. La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 28.1 "Esclusioni" lettera b) per la materia amministrativa,
4. sostenere la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Quando sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile, gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile. La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 28.1 "Esclusioni" lettera b) per la materia amministrativa. Le garanzie vengono prestate a condizione che il titolare abbia provveduto, quando previsto, a effettuare la notifica all'Autorità Garante.

Assicurati:

le prestazioni di cui all'art. 30.1 "Spese legali oggetto dell'assicurazione", vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti Assicurati di seguito identificati:

- Per le Società di persone: il Contraente, i soci, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati e i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività;
- Per le Società di capitale: il Contraente, il legale rappresentante anche in qualità di amministratore, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati.
- Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il Contraente, il titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

c) CONTROLLI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE ALIMENTARE (D.Lgs. 193/2007 e successive disposizioni normative e regolamentari).

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art. 32.1 "Esclusioni" lettera b), per la materia amministrativa.

D. ARAG – CONSULENZA TELEFONICA

Nell'ambito delle materie previste dal presente articolo è istituito un servizio di consulenza telefonica al:



ARAGTEL è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio per ottenere:

- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

Il servizio è attivo nei seguenti orari:

- dal lunedì al giovedì:
 - dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e
 - dalle ore 14:00 alle ore 17:00;
- il venerdì:
 - dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

ART. 30.3 CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le seguenti Condizioni Facoltative valgono solo se sono state acquistate e richiamate sulla scheda di polizza.

A. CONTROVERSIE

Le garanzie previste all'art. 30.1 "Spese legali oggetto dell'assicurazione" valgono per:

- 1) sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro;
- 2) sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate o ricevute dal Contraente, **sempreché il valore in lite sia superiore a euro 200;**
- 3) sostenere controversie contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal Contraente. Sono comprese le controversie contrattuali per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- 4) sostenere controversie relative alla proprietà o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività; **la presente prestazione vale solo per il Contraente;**
- 5) gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente articolo; sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

Le presenti prestazioni valgono esclusivamente per il Contraente.

B. VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI (COMPRESO RECUPERO CREDITI)

In deroga dell'art. 32.1 "Esclusioni" lettera j), le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. Relativamente al recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (art. 474 C.P.C.) o documentati da prova scritta o equiparata (artt. 634 e 636 C.P.C.).

ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione o esecutivo **purché sussistano oggettive possibilità di recupero.**

La presente condizione viene prestata con il limite di vertenze, separatamente indicato per la via stragiudiziale e per quella giudiziale, indicate sulla scheda di polizza per ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

C. OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE

A parziale deroga dell'art. 32.1 "Esclusioni" lettera b), la presente garanzia vale nei confronti del Contraente che debba presentare ricorso gerarchico o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'attività indicata nella scheda di polizza.

Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a euro 1.000.

Sono inoltre escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

D. RIFORMA FISCALE E TRIBUTARIA (D.LGS. 472/97)

A parziale deroga dell'art. 32.1 "Esclusioni" lettera b), la garanzia si intende prestata al Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'Autorità prevista.

Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di colpa lieve degli Assicurati.

La garanzia vale esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 472/97 e successive modifiche ed integrazioni.

E. SPESE DI RESISTENZA

Le garanzie previste all'art. 30.1 "Spese legali oggetto dell'assicurazione" vengono prestate al Contraente per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.

La prestazione opera:

- 1) dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte da polizza di responsabilità civile;
- 2) in primo rischio, qualora dopo aver attivato la polizza di responsabilità civile, la stessa non sia operante per la fattispecie in esame o in quanto venga rigettata la chiamata in causa;
- 3) in primo rischio qualora la polizza di responsabilità civile non esista.

La prestazione opera in parziale deroga all'art. 32.2 "Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione lettera d).

F. RETROATTIVITÀ DI UN ANNO

A parziale deroga all'art. 31.1 "Insorgenza del sinistro – Effetto della copertura assicurativa" la garanzia opera retroattivamente per imputazioni penali colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti fino ad un anno anteriormente alla data di effetto del contratto, sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza. Sono escluse le imputazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione.

ART. 30.5 ASSICURATI

- Per le Società di persone: il Contraente, i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del Titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto.
- Per le Società di capitale: il Contraente, il Legale Rappresentante, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto.
- Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il Contraente, il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro ed i familiari del Titolare che collaborano nell'attività.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

31. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



ART. 31.1 INSORGENZA DEL SINISTRO - EFFETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

1. Ai fini della presente sezione, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali per danni arrecati a terzi, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente stipulata con la Società e contenente garanzie di tutela legale, la carenza dei tre mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la suddetta polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini del successivo art. 30.1 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale", entro dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia assicurativa non viene prestata nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione della presente assicurazione fossero stati già disdettati da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene equamente ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

2. Relativamente alle sole garanzie previste all'art. 30.2 lettera C. "Pacchetto sicurezza" e Condizioni Facoltative C "Opposizione a sanzioni amministrative" e D "Riforma fiscale tributaria D. Lgs. 472/97", si conviene che per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di dodici mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nell'art. 30.2 lettera C. "Pacchetto sicurezza, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

ART. 31.2 ESTENSIONE TERRITORIALE

- 1) Per le garanzie relative al diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli Stati Extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente ove procedere si trovi in questi territori.
- 2) Per le garanzie relative a controversie contrattuali in materia di lavoro, relative a locazione o proprietà, con i fornitori, relative a contratti di appalto/subappalto l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli Stati membri dell'Unione Europea, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.
- 3) Per le garanzie relative a controversie contrattuali con i clienti, con agenti/rappresentanti e in materia amministrativa, fiscale e tributaria l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

ART. 31.3 FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - INABILITAZIONE O INTERDIZIONE DEL CONTRAENTE - ALIENAZIONE O LIQUIDAZIONE DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE O DELL'ATTIVITÀ INDICATA NELLA SCHEDA DI POLIZZA

La presente sezione di Tutela Legale si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo o venga sottoposto ad amministrazione controllata.

Da tale risoluzione ne consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio, al netto delle imposte, pagato e non goduto riferito alla sezione di Tutela Legale.

Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'esercizio commerciale o di modifica dell'attività indicata nella scheda di polizza, rimane obbligato al pagamento del premio.

I diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro dieci giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto.

Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

32. CHE COSA NON È ASSICURATO



ART. 32.1 ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- a. per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b. in materia fiscale ed amministrativa salvo ove esplicitamente derogato;
- c. per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d. per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;
- e. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili e veicoli che viaggiano su tracciato veicolato e su funi metalliche;

- f. per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo ove esplicitamente derogato;
- g. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente, salvo ove esplicitamente derogato;
- h. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- i. per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j. per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della Sua attività;
- k. per contratti di compravendita di immobili;
- l. limitatamente ai punti 3) e 4) della Condizione Facoltativa A "Controversie": per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali o impianti;
- m. per controversie relative all'affitto dell'esercizio commerciale;
- n. per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- o. per vertenze nei confronti di agenti e /o rappresentanti;
- p. per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- q. per i casi di adesione ad azioni di classe (class action).

ART. 32.2 DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Relativamente a quanto previsto all'art. 30.1 "Spese legali oggetto dell'assicurazione" valgono le seguenti delimitazioni:

- l'Assicurato è tenuto a:
 - a) regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
 - b) assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa;
 - la Società non si assume il pagamento di:
 - c) multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - d) spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 C.P.C.).
- Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

33. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



ART. 33.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

La sezione non presenta franchigie, scoperti o limiti di indennizzo diversi da quanto riportato sulla scheda di polizza.



34. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 34.1 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede della Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.

ART. 34.2 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari;
- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

ART. 34.3 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 34.1 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale".
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'imputazione presenta possibilità di successo.
4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG.
6. ARAG così come la Società, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del

Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

8. Qualora l'Assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 come condizione di procedibilità della stessa.

ART. 34.4 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

SEZIONE ASSISTENZA

PREMESSA

A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175 e successive modificazioni, la Società eroga le prestazioni di assistenza e/o i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte di Reale Group.

Le prestazioni di assistenza e i servizi sono regolamentati dalle condizioni che seguono e per poterne usufruire l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- telefono, ai numeri:

DALL'ITALIA



DALL'ESTERO

+39 011 742 55 99

- posta elettronica, all'indirizzo assistenza@blueassistance.it

L'Assicurato dovrà comunicare:

- le proprie generalità
- il numero di polizza
- il tipo di assistenza richiesta
- il numero di telefono del luogo di chiamata e l'indirizzo, anche temporaneo.

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa.

- il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa.



35. CHE COSA POSSO ASSICURARE

ART. 35.1 RISCHIO ASSICURATO

La Società, tramite la Centrale Operativa, fornisce le prestazioni e le garanzie di seguito specificate, al verificarsi di un sinistro previsto in polizza:

1. INVIO DI UN ELETTRICISTA IN CASO DI URGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica nei locali a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente, non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di euro 300 (I.V.A. compresa) per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui sono situati i locali;
- gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;
- gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

2. INVIO DI UN IDRAULICO IN CASO DI URGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico in caso di:

- a) allagamento o infiltrazione nei locali a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essi pertinenti;
- b) mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la Centrale Operativa invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di euro 300 (I.V.A. compresa) per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi su apparecchi mobili (scaldacqua/boiler, caldaia, etc.), per guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;
- gli interventi sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui sono situati i locali; gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri;
- gli interventi per danni causati dal gelo.

3. INVIO DI UN FABBRO/FALEGNAME

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro/falegname in caso di:

- a) furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica;
- b) furto tentato o consumato, incendio, esplosione o scoppio che comprometta in modo grave la funzionalità di accesso e pregiudichi la sicurezza dei locali;

la Centrale Operativa invierà un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di euro 300 (I.V.A. compresa) per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

In caso di furto, smarrimento e tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

4. INVIO DI UN VETRAIO IN CASO DI URGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio per la riparazione di danni o la sostituzione di vetri a seguito di furto o tentato furto presso i locali, inclusa l'insegna, la Centrale Operativa invierà un vetraio convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di euro 300 (I.V.A. compresa) per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

5. INVIO DI UN SERRANDISTA IN CASO DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso il proprio esercizio, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 300 (I.V.A. compresa) per sinistro.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'esercizio;
- b) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali dell'esercizio, in modo tale da non garantire la sicurezza, a seguito di furto, incendio, esplosione;
- c) scoppio, allagamento.

6. INVIO DI UN FRIGORISTA IN CASO DI EMERGENZA

(Prestazione valida per esercenti che hanno merci in refrigerazione)

Qualora l'Assicurato necessiti di un Frigorista presso il proprio locale, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 300 (I.V.A. compresa) per sinistro. La prestazione è operante quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di refrigerazione degli apparecchi del locale, a seguito di rottura degli stessi non causata da imperizia/negligenza/dolo dell'Assicurato.

7. FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA

Qualora presso i locali sia necessaria la fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 Kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 500 (I.V.A. compresa) per sinistro.

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali del luogo di lavoro a monte del contatore.

8. SERVIZIO DI SEGNALAZIONE GUASTI

Qualora sia necessario segnalare un guasto avvenuto all'impianto idrico, elettrico o del gas di pertinenza dell'esercizio assicurato, la Centrale Operativa provvederà a fornire all'Assicurato i numeri telefonici delle varie aziende interessate.

9. RIENTRO ANTICIPATO

(Prestazione valida sia in Italia che all'estero)

Qualora in caso di furto, tentato furto, allagamento, atti vandalici, incendio occorso presso i locali dell'Assicurato che si trova in viaggio, lo stesso necessiti di rientrare al domicilio, oppure in conseguenza di fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria residenza, la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo per sinistro di euro 500 (I.V.A. compresa).

Inoltre, nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 500 (I.V.A. compresa). La prestazione non è operante se l'Assicurato non può fornire alla Centrale Operativa adeguate informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato. Tali informazioni saranno, successivamente, e a richiesta della Centrale Operativa, documentate.

10. RIPRISTINO MACCHINARI

In caso di incendio, allagamento al locale e di conseguente deposito sulle superfici dei macchinari, impianti ed apparecchiature di sostanze contaminanti di varia natura come fuliggini, fanghi e polveri, spesso corrosivi cioè tali da produrre, in tempi rapidi, fenomeni ossidativi su qualsiasi metallo, la Centrale Operativa potrà inviare personale specializzato per il ripristino e la pulizia degli stessi fino ad un massimo complessivo per sinistro di euro 500 (I.V.A. compresa).

11. RECUPERO DOCUMENTI E MATERIALE CARTACEO

In caso di danni al locale, prodotti da acqua, incendio, esplosione, la Centrale Operativa potrà inviare un'impresa specializzata in sistemi di asciugatura vacuum o termica tenendo a carico il costo fino a euro 500 (I.V.A. compresa) per sinistro.

12. INVIO DI UNA GUARDIA GIURATA

Qualora l'Assicurato necessiti di una guardia giurata presso i locali a seguito di:

- a) furto/tentato furto che abbia pregiudicato il funzionamento dei mezzi di chiusura atti a garantirne la sicurezza ed esista l'oggettivo rischio di furti;
- b) atti vandalici;
- c) eventi atmosferici;
- d) incendio che abbia reso inoperanti i sistemi di sicurezza e chiusura;

la Centrale Operativa invierà nel minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Società terrà a proprio carico il costo del piantonamento per un tempo massimo di 15 giorni consecutivi e 10 ore al giorno. Decorso i 15 giorni, il costo resta a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

13. RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ

Qualora l'Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso i locali, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l'agibilità, la Centrale Operativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa specializzata.

La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di euro 500 (I.V.A. compresa) per sinistro.

In caso di furto o tentato furto l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

14. INVIO BABY SITTER

(Prestazione valida in Italia)

Qualora l'Assicurato, nei 10 giorni successivi alla data del sinistro, che abbia determinato l'erogazione di una prestazione da parte della Centrale Operativa, non sia in grado di occuparsi dei propri figli minori di anni 12 e non vi sia nessun altro familiare in grado di provvedervi, potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare presso la propria abitazione una baby-sitter.

La prestazione è fornita con un preavviso di 3 giorni.

La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 3 giorni per sinistro e 4 ore per giorno.

36. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



ART. 36.1 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- con costi a carico della Società entro il limite di 3 sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 ore.

ART. 36.2 ESTENSIONE TERRITORIALE

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana. Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, la garanzia "Rientro anticipato" è valida per i sinistri avvenuti nel mondo intero.

Non sono comunque fornite prestazioni nei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche se non dichiarata.

37. CHE COSA NON È ASSICURATO



ART. 37.1 ESCLUSIONI

1. Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
 - eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
 - sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
 - dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
 - atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
 - stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni;
 - eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.
2. La Società non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
3. La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o Condizioni Particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

4. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente.
5. Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.

38. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



ART. 38.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI

In caso di sinistro verranno applicati i limiti di risarcimento sotto elencati.

PRESTAZIONE	LIMITE DI INDENNIZZO
Invio di un elettricista	euro 300
Invio di un idraulico	euro 300
Invio di un fabbro/falegname	euro 300
Invio di un vetraio	euro 300
Invio di un serrandista	euro 300
Invio di un frigorista	euro 300
Fornitura temporanea energia elettrica	euro 500
Rientro anticipato dell'Assicurato	euro 500
Ripristino macchinari	euro 500
Recupero documenti e materiale cartaceo	euro 500
Ripristino agibilità	euro 500



39. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 39.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

A. L'Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve fornire ogni informazione richiesta.

La Società ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa, salvo quanto indicato nella prestazione "Soccorso stradale/interventi, riparazioni sul posto e traino" della Garanzia al veicolo.

Nel caso in cui l'Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in polizza, dovrà inoltrare alla Centrale Operativa, entro 30 giorni dalla data del sinistro:

- giustificativi di spesa, in originale;
- descrizione dell'evento occorso;
- documentazione attestante l'evento, in originale.

Se la spesa è stata sostenuta in paesi non aderenti alla moneta Euro, gli importi sono convertiti al cambio ufficiale del giorno di pagamento. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo deve concordare con la Centrale Operativa sufficienti salvaguardie di rimborso.

B. La Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi.

La Società non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

C. La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di Assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di polizza.

ART. 39.2 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

La Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi.

La Società non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

ART. 39.3 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di Assistenza che si accertino non essere dovute in base alle Condizioni di Assicurazione.

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ASSICURABILI

CODICE ATTIVITÀ	ATTIVITÀ	CLASSE DI RISCHIO		
		INCENDIO	FURTO	R.C.
ALIMENTARI				
A1	Acque minerali, gassate e bibite non alcoliche - Vini, vermouth, liquori, bevande in genere (anche alcoliche)	3	3	1
A2	Alimentari in genere compresi surgelati	2	3	1
A3	Bar (compresi tabacchi) con presenza di massimo 5 slot machine/videolottery, con anche gelateria, caffetterie, birrerie/pub, osteria, enoteca, anche con somministrazione ed attività occasionale di musica dal vivo	3	4	2
A4	Bar (esclusi tabacchi e/o slot machine/videolottery) con anche gelateria, tavole fredde, caffetterie, birrerie/pub, osteria, enoteca, anche con somministrazione ed attività occasionale di musica dal vivo	3	2	2
A5	Caffetteria, compresa torrefazione e tostatura	3	2	1
A6	Drogheria	3	3	1
A7	Formaggi, latte e derivati dal latte	2	2	1
A8	Frutta e verdura	3	1	1
A9	Gelateria, cremeria, yogurteria	3	3	3
A10	Macelleria, polleria, salumeria	2	3	3
A11	Panetterie, pastai, pasticcerie, confetterie, dolciumi (anche con forno), fornai	2	1	1
A12	Pescherie	2	3	2
A13	Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, fast-food, rosticcerie, gastronomie, pizza al taglio, compreso catering, anche con annessa attività accessoria di ballo e intrattenimento musicale	4	3	2
CARTA - CARTONE - CARTOTECNICA				
B1	Cancelleria, cartoleria, cartolibreria, copisterie, fotocopie, copie eliografiche	2	1	1
B2	Carte da parati anche in plastica e/o tessuto, carte per imballaggi, moquette	3	1	1
B3	Giornali, riviste, libri (compresi supporti audio-fono-visivi e gadget)	2	1	1
CHIMICA E FARMACEUTICA				
C1	Colori, coloranti, smalti e vernici (sono tollerati infiammabili e/o vernici a base di infiammabili sino a kg 700)	4	1	3
C2	Combustibili, infiammabili e GPL per uso domestico in bombole, carbone, legna, pellets, kerosene	5	3	4
C3	Concimi e fertilizzanti	4	1	1
C4	Detersivi, prodotti per la casa e per l'igiene personale	2	1	1
C5	Erboristeria, cosmetici, prodotti di bellezza, prodotti macrobiotici e dietetici	4	2	1
C6	Farmacie (esclusi stupefacenti) , parafarmacie	3	2	1
C7	Farmacie (compresi stupefacenti), parafarmacie	3	3	1
C8	Profumerie (anche con bigiotteria), cosmetici, prodotti di bellezza	4	3	1

CODICE ATTIVITÀ	ATTIVITÀ	CLASSE DI RISCHIO		
		INCENDIO	FURTO	R.C.
LEGNO				
D1	Antichità, antiquari, quadri, stampe e simili, galleria d'arte (esclusi preziosi)	3	4	1
D2	Cornici, serramenti, infissi in legno e metallo	3	3	1
D3	Legno, legname e oggetti di legno	3	4	4
D4	Mobili in genere, divani, poltrone, oggetti di legno in genere, oggetti in vimini (esclusi quelli di antiquariato)	4	2	1
MANUFATTI PER EDILIZIA - VETRO				
E1	Cristalli, specchi, vetri	3	3	1
E2	Materiali e attrezzature per l'edilizia	5	4	4
E3	Materiali e attrezzature per l'edilizia (esclusi espansi o alveolari)	1	4	4
E4	Materiali e attrezzature per l'edilizia incombustibili	1	1	3
METALLO - ELETTRICO - ELETTRONICO				
F1	Accessori e ricambi per auto, per cicli e motocicli, natanti, olii lubrificanti, compresi audio-fono-visivi e abbigliamento	1	4	2
F2	Accessori e ricambi per auto, per cicli e motocicli, natanti, olii lubrificanti, esclusi audio-fono-visivi e abbigliamento	1	3	1
F3	Autoveicoli, motoveicoli, biciclette, compreso pezzi di ricambio e accessori	1	3	1
F4	Autoveicoli, motoveicoli, biciclette, escluso pezzi di ricambio e accessori	1	2	1
F5	Autoveicoli, motoveicoli, biciclette, compreso pezzi di ricambio e accessori, con officina e carrozzeria	1	3	2
F6	Autoveicoli, motoveicoli, biciclette, escluso pezzi di ricambio e accessori , con officina e carrozzeria	1	2	2
F7	Bilance non elettriche, affettatrici, coltellerie, posaterie e stoviglie di metallo	2	3	1
F8	Biliardini elettrici, juke box	4	3	1
F9	Casalinghi, ceramiche, maioliche, terrecotte, porcellane, cristallerie, peltro, compreso elettrodomestici anche audiovisivi	2	4	1
F10	Casalinghi, ceramiche, maioliche, terrecotte, porcellane, cristallerie, peltro, escluso elettrodomestici anche audiovisivi	2	2	1
F11	Coppe, medaglie, trofei (esclusi metalli preziosi e argento), timbri, targhe	2	2	2
F12	Elettricità, esclusi audiovisivi	2	2	1
F13	Elettronica, computer loro componenti e accessori, telefonia, videogiochi, giochi elettronici	2	4	1
F14	Ferramenta	2	4	1
F15	Macchine e meccanismi agricoli, edili, stradali, industriali, compresi distributori di bevande e alimenti	2	1	1
F16	Macchine per ufficio (esclusi computer), macchine per cucire	1	3	1
F17	Materiale idraulico - idrotermosanitari	1	1	1
F18	Mobili in metallo, oggetti in metallo, serramenti in metallo	1	1	1
F19	Oggetti di peltro, argenteria	3	2	1
F20	Oreficerie e gioiellerie	3	ESCLUSO	1
OTTICA				
G1	Ottica e articoli fotografici, compreso sviluppo e stampa di materiale fotografico e film	4	2	1

CODICE ATTIVITÀ	ATTIVITÀ	CLASSE DI RISCHIO		
		INCENDIO	FURTO	R.C.
PLASTICA E GOMMA				
H1	Dischi fonografici e nastri, cd, videocassette	4	2	1
H2	Oggetti di gomma e/o plastica	3	1	1
H3	Serramenti in plastica o PVC	4	3	1
TESSILE ABBIGLIAMENTO PELLE CUOIO ACCESSORI				
I1	Abbigliamento, confezioni in genere, maglierie, comprese pellicce con valore non superiore al 20% del contenuto dell'esercizio commerciale	3	4	1
I2	Abiti da lavoro e indumenti protettivi	5	2	1
I3	Biancheria da casa - tovagliati	3	3	1
I4	Biancheria per abbigliamento, corsetteria, calze, lane e filati in genere, mercerie, passamanerie, pizzi e merletti, cravatte e foulard, guanti	2	3	1
I5	Calzature	3	1	1
I6	Cappelli, berretti	3	1	1
I7	Pelletterie, pelli e pellami conciati, borse, ombrelli, escluse pellicce	2	4	1
I8	Sartorie, modisterie, sarti	5	1	1
I9	Stoffe per abbigliamento	2	4	1
I10	Stoffe per arredamento, tendaggi, telerie	2	4	1
I11	Tappeti, stuoie e arazzi	4	3	1
VARIE				
J1	Animali vivi, accessori e mangimi, compresa tolettatura	3	1	1
J2	Articoli medicali, igienici, sanitari, ortopedici	3	2	3
J3	Articoli per fumatori, sigarette elettroniche, esclusi oggetti in metallo prezioso e tabacchi	3	3	1
J4	Articoli per giardinaggio, agricoltura, mangimi	4	1	1
J5	Articoli per l'infanzia (compreso abbigliamento)	4	4	1
J6	Articoli per l'infanzia (escluso abbigliamento)	4	2	1
J7	Articoli religiosi e funerari (esclusi preziosi)	2	2	1
J8	Articoli sportivi e per campeggio (compreso abbigliamento) - armerie e articoli per softair	4	4	1
J9	Articoli sportivi e per campeggio (escluso abbigliamento)	4	2	1
J10	Autorimesse e autosili (esclusi parcheggi all'aperto)	2	1	4
J11	Bazar	3	4	1
J12	Bigiotteria, bomboniere, chincaglierie (esclusi oggetti in metallo prezioso)	1	2	1
J13	Bricolage, fai da te	4	3	3
J14	Chiosco - bar tavola calda	2	3	2
J15	Chiosco - generi alimentari	1	3	2
J16	Chiosco - libri, riviste, giornali e souvenir	2	2	1
J17	Chiosco - piante e fiori compresi fiori secchi e artificiali (sono tollerati fiori secchi e artificiali sino ad un valore pari al 20% del valore complessivo della partita contenuto)	2	2	2
J18	Damigiane, fiaschi, botti	5	4	2
J19	Distributori automatici (esclusi carburanti) organizzati in locali ad essi dedicati, esclusivamente con impianto di videosorveglianza	2	3	4
J20	Fiori e piante freschi (escluse serre)	3	1	1
J21	Fiori e piante in genere (escluse serre)	6	1	1

CODICE ATTIVITÀ	ATTIVITÀ	CLASSE DI RISCHIO		
		INCENDIO	FURTO	R.C.
J22	Giocattoli e modellismo	3	3	1
J23	Lampadari e relativi accessori	4	2	1
J24	Lavanderie a gettoni (esclusivamente con impianto di videosorveglianza)	1	1	2
J25	Materassi in genere (sono tollerati materassi in schiuma di lattice, gomma-spugna e microporosa sino a kg 500)	3	2	1
J26	Natanti (escluso rimessaggio)	4	3	4
J27	Parrucchieri, barbieri, estetisti e solarium con trattamenti estetici che non richiedono controllo medico (esclusi tatuatori) compresa vendita dei relativi prodotti	1	1	3
J28	Stazioni di servizio per veicoli a motore - distributori di carburante - stazioni di lavaggio automatico	2	2	2
J29	Strumenti musicali e accessori, supporti audio-fono-visivi	4	1	1
J30	Stufe	1	3	2
J31	Supermercati, minimarket, centro commerciale	4	3	4
J32	Tabaccherie, anche con ricevitorie lotto, superenalotto, totocalcio, gratta & vinci, pagamento bollette, ecc., escluso centri scommesse	4	4	1
J33	Tintorie, stirerie, lavanderie	4	3	1

NOTE

NOTE

Area for handwritten notes, consisting of multiple horizontal dotted lines.

NOTE

Area per le note con linee guida orizzontali puntate.

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutinitaliana@italiana.it



Mod. MULTI57301



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - benvenutinitaliana@italiana.it - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente a Reale Group, iscritta al numero 006 dell'Albo delle Società Capogruppo.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici e da altre fonti controllate.